

TORNATA DELL'11 MAGGIO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi.* — Seguito della discussione dello schema di legge per modificazioni alla legge di registro e bollo — Emendamenti della Commissione, e del deputato Restelli all'articolo 11, relativo alle penalità per il ritardo o non registrazione degli atti — Osservazioni del deputato Servadio — Emendamento del deputato Ferraris — Osservazioni e dichiarazioni dei deputati Righi, Minervini, Corsi relatore, Accolla — Repliche del deputato Restelli — Approvazione dell'articolo 11 proposto dai deputati Ferraris e Corsi — Aggiunta del deputato Sanguinetti, oppugnata dai deputati Minervini, Merizzi, e dal ministro di grazia e giustizia — Osservazioni e istanza del relatore Corsi — Il deputato Minervini sostiene la sua proposta, che è oppugnata dal commissario regio — Spiegazioni del ministro guardasigilli — Osservazioni e istanze del deputato Minghetti, e repliche del commissario regio.

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

MASSARI G., segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

BERTEA, segretario, espone il sunto delle petizioni ultimamente giunte alla Camera, ed annunzia gli omaggi:

12,132. 54 negozianti e fabbricanti di paste in Genova domandano l'abolizione del dazio sull'esportazione delle paste, imposto coi provvedimenti finanziari del luglio 1866, svolgendo alcune considerazioni per dimostrarne la giustizia e l'urgenza.

12,133. Tre cittadini proprietari del Veronese si associano alla petizione dei possidenti della provincia di Venezia, concernente lo scioglimento dei feudi nel Veneto e nel Mantovano.

12,134. Il sindaco con quattrocento e più abitanti di Solofra, in provincia di Principato Ultra, fanno voti e rivolgono istanza alla Camera per la sollecita attuazione del tronco ferroviario da San Severino ad Avellino.

12,135. Cervo Filippo avvocato, di Napoli, sottopone al giudizio della Camera un suo progetto finanziario, nella speranza che venga da essa preso in considerazione.

ATTI DIVERSI.

BERTEA, segretario. Vennero fatti i seguenti omaggi:

Dal prefetto di Pesaro ed Urbino — Notizie storiche della provincia di Pesaro ed Urbino dalle prime età fino al presente, scritte dal conte Camillo Marcolini, una copia;

Dal Ministero della Casa di S. M. — Delle nozze del magnifico Giuliano De' Medici con la principessa Filiberta di Savoia, del cavaliere Antonio Zobi, una copia;

Dal sotto-prefetto di Aosta — Indirizzi di felicitazione dei 73 comuni del circondario di Aosta a S. M. Vittorio Emanuele per le fauste nozze del principe Umberto colla principessa Margherita di Savoia, copie 10;

Dalla deputazione provinciale di Forlì — Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1867, copie 2;

Dal deputato Possenti — Primo saggio dell'assetto delle imposte del regno d'Italia, copie 400;

Dal signor Barbuti Francesco, da Parma — Proposta finanziaria, copie 500.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.)

(Il deputato Omar presta giuramento.)

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasis ha la parola sul sunto delle petizioni.

DE BLASIS. Ho avuto l'onore di presentare alla Camera una petizione, portante il numero 12,129, inoltrata per parte del comizio agrario del circondario di Chieti.

Questo comizio, fra i più benemeriti che si sono costituiti per favorire l'agricoltura, insiste sulla necessità di migliorare e di restituire in fiore, più che sia possibile, l'agricoltura italiana, e presenta al Parlamento una serie di petizioni relative a quest'oggetto.

Io prego la Camera di fare buona accoglienza, e di pronunciare l'urgenza di questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Brunetti chiede un congedo di dieci giorni per grave sventura di famiglia.

Per affari di famiglia il deputato Emiliani Giudici domanda un congedo di due mesi; il deputato Bartolini di sette giorni; il deputato Sgariglia di venti; il deputato Aliprandi di un mese.

Il deputato Bortolucci, per malattia sopravvenuta ad un suo figlio, domanda un congedo di cinque giorni.

Il deputato Morelli Giovanni Battista, per motivi di salute, chiede un congedo di quindici giorni.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Si farà ora il contr'appello. I nomi dei deputati assenti verranno inseriti nel foglio ufficiale.

(Segue il contr'appello.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DI REGISTRO E BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge sulle tasse di registro e bollo.

Sabato scorso era in discussione l'articolo 11 per modificazioni alla tassa di registro. Sullo scorcio della tornata, dopo lo svolgimento di parecchi emendamenti, l'onorevole relatore dichiarò che qualcuno di essi poteva, per avventura, essere accolto dalla Commissione, e che questa si riservava di esaminarli e di riferirne ed anche di presentare alla Camera una nuova redazione.

CORSI, relatore. La nuova redazione proposta è quella stampata, e testè distribuita alla Camera. Questi ne sarebbero i termini:

« Le spese decretate dalla legge per l'omessa registrazione, si applicheranno entro il primo anno che decorrerà dopo la spirazione dei termini accordati per la registrazione dei vari atti. Trascorso l'anno, le penali medesime saranno applicate in somma tripla a quella in essa legge stabilita. »

PRESIDENTE. Pervennero al banco della Presidenza due nuove proposte, o, dirò meglio, modificazioni all'articolo 11, come era stato prima concepito dalla Commissione. Ne darò lettura. L'onorevole Restelli propone che l'articolo 11 sia così espresso:

« Tutti gli atti che saranno fatti dopo la pubblicazione della presente legge, e che, per le leggi vigenti, sono sottoposti al registro, trascorso il termine stabilito per la registrazione potranno tuttavia registrarsi entro il periodo di mesi sei, decorrendo dalla spirazione di quel termine, previo il pagamento dei diritti e delle penali nelle leggi stesse stabilite.

« Decorsi i sei mesi non potranno però nè registrarsi, nè prodursi, nè essere rammentati o valutarsi in giudizio per gli effetti civili di diritto privato.

« Tutti gli atti che saranno fatti come sopra, dopo la pubblicazione della presente legge, e che sono sog-

getti a bollo per le vigenti leggi, ove ne siano mancanti, non potranno nè bollarsi, nè prodursi, o essere rammentati o valutati in giudizio per gli effetti civili di diritto privato, fatta eccezione però di quegli atti che fossero stati sottoscritti in località dove non fosse in vendita carta bollata, e che sieno stati assoggettati al bollo non più tardi di dieci giorni successivi alla data dell'atto.

« Il ricevitore non potrà apporre il bollo a tali atti se sui medesimi non vi sia l'attestazione del sindaco del comune in cui furono sottoscritti, che nel giorno della sottoscrizione non era in vendita la carta bollata occorrente per codesti atti. »

L'onorevole Ferraris presenta quest'altra formola all'articolo 11:

« Gli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, trascorso detto termine e dentro l'anno successivo, potranno ancora registrarsi mediante il pagamento delle pene e soprattasse dalla legge stabilite. Trascorso l'anno suddetto la registrazione non potrà avere luogo tranne che mediante il pagamento del doppio di dette pene e soprattasse. »

L'onorevole Restelli ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta.

RESTELLI. Dopo che l'onorevole relatore abbandonò la proposta dell'articolo 11, è forse temerità la mia di assumere come mia questa stessa proposta e sostenerla avanti alla Camera. Spero però che le buone ragioni che la confortano potranno per avventura persuadere la Camera che la proposta stessa merita la sua approvazione. Mi affretto per altro a dichiarare che se dovesse rimanere nella legge anche la disposizione dell'articolo 35, sarei assai esitante a mantenere la proposta dell'articolo 11.

L'articolo 35, come la Camera sa, dichiarerebbe non producibili in giudizio nemmeno quegli atti, i quali fossero stati fatti prima della pubblicazione della legge e che non fossero stati debitamente registrati e bollati. Si lascia bensì il termine di sei mesi per questa registrazione o bollatura dopo la pubblicazione della legge, ma ove questo non fosse seguito, gli atti non sarebbero più producibili in giudizio.

Ora, secondo me, questa disposizione avrebbe un effetto ingiustamente retroattivo. Si avrebbe bel dire che nei sei mesi accordati dalla legge le parti potrebbero provvedere ai loro interessi pagando le tasse e le multe; ma chi ci assicura che qualcuno degli atti che dovrebbero essere bollati e registrati non giacessero dimenticati negli archivi, nel qual caso, venuto il giorno in cui questi atti avessero dovuto prodursi, mancherebbe al cittadino la possibilità di agire in giudizio con grave iattura dei suoi diritti e de' suoi interessi. L'onorevole Mancini nella seduta di sabato segnalò la gravità, l'enormità di questa disposizione di legge e, nel suo intendimento, vide in questa disposizione uno scompiglio nel patrimonio dei privati. Io,

se non giungo a veder tanto male, sono però altamente preoccupato delle conseguenze dannose che potrebbero nascere da una tale disposizione; comincio quindi dal porre come esordio al mio dire che, sostenendo la disposizione dell'articolo 11, abbandono affatto l'articolo 35.

Ridotta la tesi su questo campo, che, cioè, non proviamo che nell'avvenire, cioè per gli atti che quindi in avanti saranno fatti senza essere debitamente registrati e bollati nemmeno nel termine dei sei mesi di tolleranza, più facile riescirà lo svolgere il fondamento della proposta.

RIGHI. Domando la parola.

RESTELLI. Alla premessa che ho fatto ne aggiungo un'altra. Secondo me anche la disposizione dello stesso articolo 11 della Commissione dovrebbe essere modificata in parte, per rendere sempre più temperato l'effetto della disposizione stessa.

In relazione a quanto dissi sulla soppressione dell'articolo 35, io comincierei l'articolo 11 come segue:

« Tutti gli atti *che saranno fatti dopo la pubblicazione della presente legge* e che per le leggi vigenti sono sottoposti al registro, trascorso il termine stabilito » (ecc., come nel progetto). Di questo modo sarebbe stabilito, senza lasciar dubbiezze, che si provvede solo per l'avvenire.

Di più nell'articolo 11 è detto che: « decorsi sei mesi gli atti non potranno però nè registrarsi, nè prodursi, nè essere rammentati o valutarsi in giudizio. » Ora, proporrei l'aggiunta di queste parole: « per gli effetti civili di diritto privato. »

LAZZARO. Domando la parola.

RESTELLI. Per l'altro abbiamo udito l'onorevole Mancini a mettere in contrasto le due situazioni di diritto civile e penale, per vedere se per avventura la stessa comminatoria che valesse nei rapporti civili, dovesse ritenersi valevole anche nei rapporti penali. Ora io credo che sarebbe esorbitante che questi atti non potessero per nessuna maniera nè prodursi, nè valere davanti ai tribunali nell'esercizio della loro giurisdizione penale.

Ad onta che un atto non sia producibile in giudizio civile, non è escluso che altre prove possano essere adottate per provare i fatti e le stipulazioni in esso contenute. Ora supponiamo che unaparte voglia valersi del giuramento per constatare il fatto a cui si riferisce l'atto che non può essere prodotto in giudizio; supponiamo che quegli a cui fu deferito il giuramento giurasse il falso, e che per avventura questa falsità non possa essere provata avanti il giudice penale col raffronto all'atto, che pur non fu producibile nel giudizio civile. Questa garanzia vuol essere conservata al cittadino che pur abbia concorso a violare la legge di registro e bollo.

Ecco l'importanza dell'aggiunta.

Ho addotto un esempio: altri potrebbero essere ad-

dotti per giustificare la esplicita limitazione della comminatoria agli effetti civili di diritto privato.

L'istessa modificazione deve essere portata all'articolo 11 per quanto riguarda gli atti che devono essere bollati. Anche per questi varrà la stessa comminatoria soltanto agli effetti civili.

Ma qui presentavasi una difficoltà che suggeriva uno speciale provvedimento.

Se le parti si trovino a sottoscrivere una scrittura dove non c'è carta bollata, non sarebbe giusto di lasciarle nella impossibilità di fare un atto producibile in giudizio. Propongo quindi l'aggiunta che, ove codesto caso si verifichi, sia facoltativo di usare anche carta non bollata, ma coll'obbligo di far seguire nei dieci giorni successivi alla data la bollatura, per non incorrere nella comminatoria stabilita in quest'articolo.

La constatazione poi della non esistenza in quei comuni di carta bollata disponibile potrà farsi mediante dichiarazione del sindaco.

CRISPI. Questa dichiarazione si farà in carta bollata.

RESTELLI. L'onorevole Crispi, interrompendomi, dice che questa dichiarazione del sindaco sarà in carta bollata. Se avesse letta la mia proposta, avrebbe trovato che la dichiarazione dovrebbe essere fatta sulla stessa carta non ancora bollata.

Modificata la disposizione dell'articolo 11, come ebbi l'onore di proporre, parmi che dovrebbe ottenere il suffragio della Camera. Questo, secondo me, è l'articolo culminante della legge. Mi attendo maggior favore alle finanze dalla disposizione di quest'articolo che non da tutte le altre disposizioni del progetto di legge che è sottoposto alle nostre deliberazioni.

Il concetto dell'articolo 11 muove dalla persuasione che siano troppo inefficaci le comminatorie di multa che troviamo sparse nella legge, che oggi è in vigore, di registro e bollo. Quando si tratta di far pagare soltanto la multa nel caso che la contravvenzione venga constatata, o che ci sia bisogno di andare in giudizio, il cittadino mal disposto a pagare le tasse di registro e bollo che cosa fa? Contravviene sistematicamente alla legge, e fa il suo conto che paga meno soggiacendo alla multa nei casi che può ritenere, e sono infatti eccezionali, in cui la contravvenzione sia constatata, o sia sorto il bisogno di agire in giudizio, anzi che soddisfacendo all'obbligo di pagare le tasse per tutti gli atti che compie. Questo è il calcolo d'interesse che fa codesto cittadino.

Io mi sono formata questa convinzione profonda che, fintantochè limiteremo la sanzione alle multe, non arriveremo mai ad avere la perfetta e costante osservanza di questa legge. Bisogna che la parte sappia, nel momento in cui dovrebbe o far bollare o registrare un atto, che quest'eventualità gli sta davanti, che, cioè, venuto il giorno in cui dovrebbe presentare l'atto in giudizio, per esercitare i diritti che gliene derivano, codesto atto non farà prova e non potrà pro-

durlo in giudizio. A fronte di questa grave eventualità metterà al sicuro il suo diritto adempiendo all'obbligo che gli fa la legge di registro e bollo.

Signori, noi abbiamo bisogno di creare delle nuove abitudini in fatto di pagamento e d'imposte. Tutti consentono che in Inghilterra si osserva scrupolosamente la legge di bello; ma, signori, in Inghilterra abbiamo la legge identica a quella che ora vi è proposta coll'articolo 11 del progetto.

In Inghilterra è invalsa l'abitudine che non si stipula mai un atto, se contemporaneamente non lo si assoggetta alla debita bollatura. Alcuno potrà dire che per avventura la misura della moralità sia maggiore in Inghilterra che in Italia. Non voglio entrare in questa delicata questione.

Ho diritto però di fare gran caso del fatto che in Inghilterra, dove si è creata codesta abitudine di pagare l'imposta del bollo, esiste questa salutare disposizione di legge; ed ho diritto di aspettarmi in Italia gli stessi ottimi risultamenti. Tutti noi siamo scandalizzati che tanto poco ci renda la legge di registro e bollo. Qual è il motivo di questo scandalo? Il motivo si è che si confida sempre di sfuggire alle multe. Si è così incoraggiati a frodare sistematicamente la legge.

Ora, non dobbiamo noi preoccuparci degli effetti che derivano da questa costante contravvenzione alla legge di registro e bollo? Se questo cespite d'imposta ci reca scarso prodotto, bisogna pure che ne mettiamo altre per ricavare ciò che ci viene sottratto dai contrabbandieri di questa. Ricordiamoci che siamo stati perfino condotti ad approvare la legge della tassa sul macinato. Ora, se siamo arrivati al punto di mettere un'imposta perfino sul pane di cui si nutre il povero, e se saremo forse, ed anzi senza forse, condotti ad imporre altri balzelli odiosi, non è forse nostro preciso dovere di far sì che innanzi tutto ci fruttino quanto devono fruttarci le imposte esistenti? La giustizia di quelle non è forse subordinata all'efficacia dei mezzi usati per ottenere il giusto provento delle imposte esistenti?

È nostro sacro dovere di usare di tutti cotesti mezzi che giustizia consente, prima di venire a sopraccaricare le popolazioni di altre imposte più gravi e più odiose.

Ma dirà forse taluno: la vostra comminatoria è appunto un mezzo ingiusto, e ferisce il diritto privato.

Credo che quest'accusa non sia fondata. La legge protegge il cittadino e gli dà i mezzi di far valere le proprie ragioni in giudizio. Ora, perchè la legge non dirà al cittadino: sì, ti accordo questa tutela, ma a patto che gli atti prodotti avanti ai magistrati siano stati debitamente bollati e registrati, a patto che abbi adempiuto, da buon cittadino, all'obbligo che t'incombeva di pagare l'imposta dovuta allo Stato per tali atti?

La legge rende un servizio al cittadino coll'ammi-

nistrazione della giustizia, per il quale servizio occorre anche una spesa; ora, come non potrà pretendere che, per profittare di tale servizio, debba il cittadino provare di aver pagato l'imposta per gli atti, col mezzo dei quali invoca cotesto servizio di tutela dei suoi diritti? Nulla d'ingiusto vogliamo, quando neghiamo la tutela della legge al cittadino che non paga la parte che gli incombe d'imposta, calpestando gli obblighi che ha verso lo Stato.

Pensiamo che ciò che non paga il cattivo cittadino, lo dobbiamo far pagare al cittadino onesto; e quindi, anche per un principio di moralità e di giustizia distributiva, dobbiamo impedire con adatte sanzioni che il cittadino possa sottrarsi al pagamento della sua quota d'imposta.

È forse nuovo il caso in cui la legge per ragione di pubblico interesse stabilisca la perenzione dei diritti dei cittadini? Non stabilisce la legge dei termini fatali per i ricorsi, per gli appelli, per la perenzione? Ora, se provvede contro i negligenti, perchè non provvederà contro i frodatori della legge? E si è egli mai creduto che siasi ecceduto nelle pene contro i contrabbandieri doganali? E che altro sono i frodatori della legge di registro e bollo?

Alcuno degli onorevoli colleghi, credo l'amico mio Righi, appunto il concetto dell'articolo 11 qualificandolo troppo timido e non logico. Perchè, disse egli, non avete addirittura comminato la nullità di cotesti atti non registrati o non bollati? Questa sarebbe stata la proposta logica del vostro concetto.

Certo taluno avrebbe potuto arrivare fin là; ma dico che fin là non ha voluto arrivare l'articolo 11 del progetto senza mancare alla logica.

Si può ben dire che in alcuni casi la comminatoria della nullità possa coincidere con quella proposta coll'articolo 11, che vieta la produzione degli atti in giudizio. Ma le due comminatorie sono diverse, nè io approvarei quella di nullità, perchè non voglio che alcuno dei contraenti, il quale abbia del pari disubbidito alla disposizione della legge, possa sconfessare la sua obbligazione allegando la nullità di essa per questo solo che l'atto non sia stato registrato o bollato.

No, non credo che si debba giungere fino a questo punto. Vogliamo solo che codesto atto non abbia ad avere valore in giudizio, lasciando così aperto l'adito alla parte cui interessa di sostenere l'obbligazione derivante dall'atto con altre prove che possano supplire lo scritto cui la legge nega la forza provante. Adunque si sarebbe benissimo potuto stabilire nella legge il principio della nullità; ma credo che desso sarebbe stato eccessivo. Dico che basta la sanzione della non producibilità dell'atto in giudizio civile.

Dirò ora di alcune obiezioni che furono fatte alla disposizione dell'articolo 11.

Metto da parte tutte le eccezioni che si riferirebbero alle conseguenze dell'articolo 35, perchè, ripeto, essere

mio intendimento che sia cancellato dal progetto di legge.

L'onorevole Mancini sabato ci ha parlato a lungo delle conseguenze che avrebbero potuto derivare dall'articolo 35. Queste obiezioni per me spariscono perchè non voglio l'articolo 35.

L'onorevole Mancini ha però soggiunto che l'articolo 35 è una necessità conseguente dall'articolo 11, perchè se non lo ponete nella legge, vi si antidatano le scritture private, e così vi saranno tolti tutti i vantaggi della disposizione dell'articolo 11.

Ma è facile il rispondere prima di tutto che questi casi fraudolenti non ponno essere che assai rari. Di più, si prestano poi tutte le scritture ad essere antidatate?

Nella maggior parte dei casi, antidatando una scrittura, ne verrebbero falsati il concetto e l'economia del contratto.

Che se poi qualche atto sfuggisse, per effetto di questa fraudolenta antidata, alla comminatoria della legge, le conseguenze sarebbero di ben poco conto a fronte del vantaggio immenso che ne avremo per tutti gli atti che saranno fatti senza frode dal giorno della pubblicazione della legge.

Dunque sopprimete pure l'articolo 35 ed avrete tutti i vantaggi che possono derivare dalla disposizione dell'articolo 11. Di più voi potrete dare un'antidata ad una scrittura privata da registrarsi, ma per tutto quello che riguarda il bollo come potrete valervi della soppressione dell'articolo 35 per mettervi sotto l'egida delle leggi anteriori alla legge che discutiamo?

Non credo adunque che seriamente si possa sostenere che senza l'articolo 35 non sia efficace l'articolo 11.

Ma un'altra eccezione di maggior rilievo fu fatta all'articolo 11. Si è detto che questo articolo fa perdere all'erario tutto ciò che oggi si paga quando il privato ha bisogno di presentare un atto in giudizio, e che è quindi obbligato di pagare la tassa e la multa, se pur vuole intraprendere il giudizio. Voi fate perdere tassa e multa all'erario, perchè la vostra comminatoria sta soltanto nella non producibilità dell'atto in giudizio.

A quest'obiezione è facile il rispondere che, quando sarà nella legge la disposizione dell'articolo 11, avverrà che invece di essere pagata la tassa e la multa, soltanto quando occorrerà presentare gli atti in giudizio, saranno pagate invece puntualmente ed a tempo debito le tasse di tutti gli atti soggetti a registro e bollo, per quella tal ragione del pericolo di compromettere la prova dei diritti acquistati. Cosicché l'erario sarà largamente compensato della perdita delle tasse e multe pagate per pochi atti colti in contravvenzione o che fossero stati prodotti in giudizio.

L'articolo 11 sarà adunque la vera e più efficace salvaguardia dell'interesse delle finanze.

L'onorevole Mancini ha fatto osservare che il fatto dei tutori e curatori potrà gravemente compromettere l'interesse dei pupilli e curatelati, esponendoli a non potere far valere diritti derivanti da atti non registrati o non bollati.

Rispondo che qui siamo in uno di quei tanti casi in cui i tutori e curatori devono rispondere sotto la loro propria responsabilità per i danni arrecati ai loro pupilli e curatelati. Aggiungo di più che, se un tutore o un curatore stipula un atto di qualche importanza, deve sempre, per la sua validità, riportare la omologazione o l'approvazione del tribunale competente; per il che il timore del danno è senza fondamento.

Se l'affare sarà di poca importanza, sarà anche irrilevante il danno eventuale; se si tratterà di un atto di importanza, l'autorità giudiziaria certamente non lo approverà, quando non sia debitamente registrato o bollato.

Finalmente l'onorevole Mancini ha detto: ma e credete voi, anche coll'articolo 11, di aver provveduto a che non si verificchino frodi alla legge di registro e bollo?

Fatta la legge, è trovato l'inganno. E ve lo trovò subito dicendoci che, quando si lasci la data dell'atto in bianco, si potrà poi indicarla quando venga il caso di usare dell'atto in giudizio, e così pagare allora soltanto la tassa e sfuggire alla minacciata comminatoria, paralizzando così intieramente lo scopo della disposizione.

Ora, dico bensì che questo caso potrebbe avvenire, ma innanzi tutto ripeto l'osservazione già fatta, che tutte le scritture non si possono lasciare senza data. La data ha sempre una grande importanza sugli effetti giuridici di una scrittura; e quindi, per l'interesse stesso dei contraenti, non dubitate che non saranno molti gli atti in cui sarà lasciata la data in bianco per sottrarsi alla comminatoria della loro non producibilità in giudizio.

E quando verrà questo caso, si presterà l'altro contraente a completare la scrittura, esso che avrà l'interesse a non farlo?

C'è dunque luogo a non allarmarsi che l'articolo 11 possa essere con inganni paralizzato nei suoi effetti.

Se vogliamo che il nostro paese acquisti l'abitudine all'osservanza costante delle leggi, e specialmente di quella di registro e bollo, dobbiamo allontanarci dal sistema delle multe e venire a quello della non producibilità in giudizio degli atti che non furono debitamente registrati e bollati.

Quale è la ragione per cui il cittadino non osserva la legge di registro e bollo? È una ragione d'interesse materiale. Opponiamo un'altra ragione d'interesse maggiore onde la legge sia osservata. E l'interesse maggiore è questo, che il contribuente tema non potersi valere dell'atto in giudizio quando gli venga il bisogno di esercitare il diritto derivante da quell'atto.

La posizione finanziaria nostra è tale, e di tal gravità, che quel coraggio, che forse non avremmo avuto per lo addietro, lo dobbiamo avere ora in presenza dello stato delle nostre finanze. La quistione finanziaria, per noi, è quistione d'onore, ed a fronte di questa quistione d'onore, a fronte dei pericoli di discredito che ci minacciano, credo che faremmo opera di buoni cittadini e d'intelligenti legislatori sanzionando una disposizione che avrà l'efficacia di dare all'erario ciò che l'erario ha diritto di conseguire per l'applicazione di questa legge.

Molte voci a destra. Bravo! Bene!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Servadio.

SERVADIO. Avrei volentieri rinunciato alla parola, se non avessi veduto quest'oggi tornare a galla una questione ch'io credeva sepolta nella tornata scorsa. Però una volta che l'onorevole Restelli torna oggi a difendere l'articolo 11 io voglio cominciare il mio discorso colle stesse parole, colle quali l'onorevole Restelli terminava il suo. Egli diceva che la situazione finanziaria è tanto grave da meritare che il Parlamento prenda delle gravi determinazioni. Vogliamo e dobbiamo esaminare se le gravi risoluzioni che potrebbe prendere il Parlamento darebbero quei risultati che crede l'onorevole Restelli, e con esso tutti gli altri che appoggiano le stesse misure, ovvero se esse non aggraverebbero le difficoltà finanziarie in cui ci troviamo.

Dalle parole della relazione, firmata dall'onorevole Corsi, vedo ch'egli comincia col dire essere necessario che le tasse, le quali s'impongono, non riescano d'ostacolo allo svolgimento della ricchezza nazionale, e non riescano di troppo gravose alle popolazioni. Ora, in pochissime parole proverò alla Camera come quella misura voluta dall'articolo 11 offenda precisamente lo svolgimento della ricchezza nazionale e sia di grave danno alla generalità dei cittadini, agl'interessi creati già e forse più ancora a quelli da crearsi. Coloro che sostengono il progetto di legge tal quale lo presenta la Commissione, citano l'esempio dell'Inghilterra e dicono che in Inghilterra è adottata la misura della nullità degli atti.

Ma tutti cotesti signori dimenticarono e dimenticano, come lo accenna anche la relazione, che l'Inghilterra ha basate più specialmente le sue leggi sul bollo, anzichè sul registro, di modo che la nullità invocata e difesa dall'onorevole Restelli si rende una condizione ancor possibile. E dirò di più che, quando da noi fosse la stessa cosa, nulla di più facile sarebbe di fare quello che fanno gl'Inglese, i quali portano sempre in dosso quei *timbres*, ossia quelle marche da bollo in tasca, che in ogni momento appongono alla più piccola transazione, quietanza o ricevuta, che essi fanno nel corso della giornata. Dirò di più che, quando è stata posta in Inghilterra la nullità degli atti, è stato allorquando

venne creata la legge del registro e bollo, e non dopo quando tanti e tanti interessi si sono creati con una legge che non dava questa nullità.

A proposito di questo dirò che il fatto che oggi si presenta in discussione, mi fa l'effetto di avere tenuto aperto finora un Eden di delizie, un Eden nel quale confesso che non si doveva entrare, ma in cui sventuratamente, per le circostanze, molti entrarono già.

Questo esempio si riferisce al fatto che molti o quasi tutti si sono trovati e si trovano, non prevedendo mai una legge tirannica come quella della invocata nullità, ad avere una quantità di fogli senza essere bollati o registrati; ed oggi si verrebbe con questa misura a metterli nel caso, o di spendere delle somme ingentissime, e che non potrebbero spendere, per registrare tutti gli atti passati, oppure si metterebbero nella necessità di frodare lo Stato, come accennava benissimo l'onorevole Mancini.

E qui dirò che non vale quello che diceva l'onorevole Restelli, ch'egli sarebbe d'opinione di togliere l'articolo 35, perchè, se io non temessi di essere troppo prolisso, vorrei provare alla Camera come l'articolo 11 senza l'articolo 35 non può sussistere, e per conseguenza non può sussistere l'articolo 35 senza l'articolo 11. Imperocchè, tolto l'articolo 35, che cosa accadrebbe? Accadrebbe il fatto della frode accennata dall'onorevole Mancini e di più accadrebbe lo sconcio che la legge non avrebbe risultato veruno o tanto lieve da non potersi paragonare coi benefizi sperati per la finanza dello Stato.

Ma, per combattere quelli che sostengono la legge di nullità, dirò che, ammessa questa nullità voluta dall'articolo 11 e ammesso pure che non debba sussistere l'articolo 35, ne accadrebbe che da qui innanzi in tutte le più piccole transazioni, che sono già abbastanza difficili da sè stesse, si porrebbero tante e tali difficoltà, che chi deve fare un contratto dovrebbe avere sempre a' fianchi un consultore legale, un notaio, od un capo d'ufficio di registro, perchè gli dicesse se quel documento è o non è in perfetta regola, senza di che a colui che ha fatta la sua transazione, e non l'ha registrata nel termine di sei mesi perchè si crede in perfetta buona fede di avere il documento in regola, accadrà il giorno meno pensato di presentarsi in giudizio e sentirsi dire che quel documento non è in regola; ed allora verrà per lo meno una questione tra il registro e quello che ha fatto il contratto per vedere se quel documento ha passato la trafila delle formalità tutte di questa complicata legge di registro e bollo.

Fatte queste osservazioni pratiche, dirò che qui non vale, o signori, dire quel che diceva l'onorevole Curti l'altro giorno: voi non avete voluto la tassa del macinato perchè ferisce i non abbienti; ed oggi vi portiamo una tassa che ferisce più specialmente gli abbienti, e voi la respingete. No, o signori, io vi dico che questo

ragionamento è inesatto, poichè io ritengo, e voi pure lo riterrete per certo, che anche questa tassa e quest'articolo che combattiamo più specialmente ferisce i meno abbienti. Infatti, chi sono quelli che vanno a domandare danaro? Sono quelli che meno hanno; e tenete per fermo che il registro e bollo non lo paga mai quello che presta il danaro, ma lo paga sventuratamente quello, chiunque egli sia, a cui si presta il danaro.

Di più, vi dirò che, colle complicità di questo registro e bollo, diminuiscono le transazioni, e meno transazioni commerciali si fanno, meno si sviluppa il commercio, l'industria e l'agricoltura, e quindi meno tasse vengono pagate all'erario, anche perchè minor possibilità c'è di pagarle.

Io non voglio abusare della condiscendenza della Camera per entrare a parlare relativamente al Codice civile, di fronte al quale non si può a meno di dire che questa disposizione urterebbe immensamente. Tutti gli oratori che mi hanno preceduto hanno con molte ragioni toccato anche questo punto; per cui, tralasciando io di parlare in proposito, concluderò con una domanda che m'interessa di fare alla Commissione od al relatore della medesima.

Siccome, ripeto, io riguardo come lettera morta l'articolo 11 e, malgrado tutto l'appoggio fatto oggi dall'onorevole Restelli, io sono sicuro che sarà respinto, perchè sorgeranno cento voci nella Camera a combatterlo e molto più eloquentemente di me, così rivolgo tutta l'attenzione all'emendamento che vedo proposto oggi dalla Commissione per domandare se intende che tutti gli atti e tutte le contrattazioni fatte fin qui siano soggette a questa tassa di registrazione che mi pare sia tripla, e a quelle multe che il nuovo emendamento prescrive.

Qui, se mi permette l'onorevole presidente, e se è negli usi della Camera, il che non so, vorrei domandare una risposta all'onorevole relatore. E quando si volesse che io esternassi anche la mia opinione sin d'ora, direi che bisogna andar molto cauti in questa materia, e che si deve esser ben accorti prima di prendere una determinazione, e fare una legge. Con questa disposizione così formolata è certo che per mettersi in regola ed esser esenti da multe, si dovrà registrare tutti gli atti a cominciare dalla venuta di Gesù Cristo. Se si stabilisce in effetto che nel corso d'un anno si debbano far registrare tutti gli atti passati, per non incorrere, ripeto, in una multa quintupla o tripla, come vorrebbe la Commissione, senza alcuna misura precisa; se prescrivete che date pure un anno o più di tempo per registrare gli atti senza dire che dalla promulgazione di questa legge incominciar debbano gli effetti di questa legge, sempre avete un effetto retroattivo che vi mette tutti i cittadini in un bivio terribile, o di registrare tutti gli atti passati anche a tempo dell'amministrazione del padre o dell'avolo, e

spendere una somma ingentissima e per molti impossibile, o di mancare alla legge che voi votereste.

Per queste ragioni insisto perchè, approvandosi l'emendamento Corsi, si dichiari che tutti gli atti passati fin qui siano esenti dagli effetti di questa nuova legge.

CORSI, relatore. L'osservazione fatta dall'onorevole Servadio è giusta.

Nell'emendamento presentato non c'è nessuna parola la quale appelli agli atti già esistenti, mentre qui occorre una linea di demarcazione; poichè, siccome si stabilisce una pena nuova, non si potrà estenderne l'applicazione sopra i fatti passati senza incorrere nel vizio di dare retroattività alla legge.

Quindi, quando sarà meglio precisato l'emendamento, quando discuteremo quello che è stato presentato dall'onorevole Ferraris, sarà preso in considerazione l'argomento accennato dall'onorevole Servadio.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta all'onorevole Ferraris. Intende di parlare sul suo emendamento?

FERRARIS. L'emendamento che ho avuto l'onore di proporre non è che di semplice forma.

PRESIDENTE. Ne darò ancora lettura.

FERRARIS. Lo spiegherò per risparmiarne la lettura.

L'emendamento che ho avuto l'onore di proporre mi fu dettato dall'intendimento che io manifestava sul finire della tornata di sabbato.

Noi non facciamo una legge nuova, modificiamo una legge esistente; è dunque necessario fare in guisa che le modificazioni rispondano non solo alle disposizioni che già stanno nella legge, ma che, per quanto possibile riproducano le medesime parole.

Ora, l'articolo 94 che io vi citava l'altro ieri, parla di *sopratassa*, ma unicamente per gli atti di *scrittura privata* e per i *contratti verbali*; invece l'articolo 93, il quale si riferisce agli atti che non sono per scrittura privata, qualifica colla determinazione di *pena* quel tanto che si deve pagare da colui che, avendo l'obbligo di registrare per ragione d'ufficio, non l'abbia fatto, cioè abbia contravenuto.

Eccovi dunque la necessità delle parole e di *pena* e di *sopratassa*, perchè amendue le penalità (chiamiamole in questo modo), sebbene rispondano ad un concetto pressochè uguale, trovino nel testo della nuova legge una rispondenza negli articoli della legge che già esiste.

Mi è poi sembrato che il concetto vero che si sarebbe voluto esprimere con questo temperamento fosse questo, che, cioè, gli atti soggetti a registrazione entro un termine fissato dalla legge potessero ancora registrarsi in due successivi determinati periodi di tempo, ma con gradazioni diverse e sempre crescenti di aggravamento, in ragguaglio appunto a quelle *pena* o *sopratasse* che sono menzionate nei due articoli che vi ho citati, 93 e 94 della legge attualmente in vigore. Ecco adunque invece che nella legge attuale, mediante

le *pene e soprattasse*, si potranno gli atti legittimare in qualunque tempo; ora questo periodo si divide e si restringe nei *primi sei mesi soltanto*, ed è ammessa la registrazione mediante le *pene e soprattasse* che rispondano al *doppio* della tassa normale. Trascorsi i sei mesi, la registrazione sarebbe ancora permessa, ma aggravando ancora una volta la *pena e soprattassa*. Però il concetto dell'emendamento stava nel non aggravare oltre il doppio ancora la penalità medesima.

Era adunque necessario l'esprimere bene che, trascorso quel dato periodo di tempo, gli atti potessero ancora registrarsi col pagamento del doppio della *pena* e della *soprattassa*.

Crederei poi tanto più necessario di venire a questa formola, perchè mi pareva chiara e perspicua, essendo nato in me il dubbio, dalla formola proposta dalla Commissione, se le parole usate *in somma tripla* volessero esprimere che si debba pagare la tassa normale, più una tripla tassa, ovvero, secondo il concetto mio, non si dovesse pagare che tre volte la tassa normale; così si mantenesse quella di gradualità che al termine normale rispondesse il pagamento della tassa normale; al secondo periodo rispondesse l'obbligo del pagamento di una *pena* ed una *soprattassa* equivalente ad altra *tassa*, e così ad una doppia tassa; al terzo periodo infine dovesse rispondere l'obbligo del pagamento di una tripla tassa, ma in modo che si rimanesse in questi limiti che sono già gravosi, senza venire ancora a far nascere il dubbio che dovesse pagare una tassa normale, più, a titolo di pena, una tassa tripla.

Ecco spiegata la ragione dell'emendamento che ho proposto il quale riproduce lo stesso concetto della Commissione, ma, se non vado errato, soddisfa meglio a quei due bisogni che ho indicato di mettere l'attuale disposizione in rispondenza colla legge che già esiste, e di servire alla maggiore possibile perspicuità del concetto.

PRESIDENTE. Il nuovo articolo, da surrogarsi a quello proposto oggi dalla Commissione, del deputato Ferraris, che è stato anche accettato dalla Commissione, è il seguente; lo rileggo, perchè si fece un'aggiunta d'accordo:

« Gli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, trascorso detto termine, e dentro l'anno successivo, potranno ancora registrarsi mediante il pagamento delle *pene e soprattasse* dalla legge stabilite.

« Trascorso l'anno suddetto la registrazione non potrà aver luogo, tranne che mediante il pagamento del doppio di dette *pene e soprattasse*.

« Eguale norma sarà applicata agli atti e scritti in contravvenzione alla legge sul bollo. »

CHESI, relatore. Se l'onorevole Ferraris fosse rimasto come me impressionato dalle parole e dalle osservazioni dell'onorevole Servadio, mi pare che questo emen-

damento potrebbe cominciare con queste parole: « Dalla promulgazione della presente legge, gli atti, ecc., ecc. »

FERRARIS. Siamo d'accordo: accetto.

Se il signor presidente mi permettesse di parlare vorrei dar ragione di un'espressione da me usata.

Parrà a taluno non del tutto opportuna l'espressione di cui feci uso: *pagamento delle pene e soprattasse*. Io medesimo lo riconosco; ma era impossibile trovare una parola che si attagliasse alle due cose che sono assolutamente eguali, sebbene espresse nella legge con termini diversi; non si è potuto dire: *in pagamento della penale*, perchè effettivamente non si poteva dire della somma che corrisponde alle pene, perchè effettivamente vi è una contravvenzione, ed è come l'aver detto fosse una luizione dello aver contravenuto alla legge.

Ho creduto adunque di sacrificare la proprietà dell'espressione filologicamente considerata, quando non vi fosse l'opportunità di un'espressione che io medesimo riconosco impropria, *di pagamento di pene*, ma che è precisa, e nello stesso tempo chiara.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Righi ha facoltà di parlare.

RIGHI. La deferenza che io nutro per gli onorevoli miei amici Restelli e Ferraris, i quali questa stessa mattina ebbero ad insinuare alla Camera due emendamenti, mi ha impedito di seguire quello che sarebbe stato mio desiderio, cioè di opporre la questione pregiudiziale al proseguimento della presente discussione. Io richiamo l'attenzione della Camera a considerare come nella seduta di ieri l'altro (del 9), dopo lunga discussione, la Commissione aveva accettato un emendamento ecclético, che risultava dall'emendamento Mancini e dall'emendamento che io aveva avuto l'onore di presentare e sviluppare alla Camera, a nome eziandio dell'onorevole mio amico Arrigossi. Se non che la Commissione e la Camera stabilirono di protrarre alla seduta d'oggi la formale votazione di quell'emendamento, pel motivo esplicitamente dichiarato, che non si era perfettamente d'accordo intorno alla materialità della formola della sua redazione, nel mentre si era perfettamente fra tutte le parti d'accordo intorno alla vera significazione, intorno al concetto dell'articolo concordato. Io faccio questa considerazione all'onorevole presidente, perchè egli la tenga a calcolo come la sua intelligenza e pratica squisita degli usi parlamentari gli saranno per suggerire, e nulla più.

Soggiungerò poche parole a quanto ebbe a dire l'unico nostro contraddittore d'oggi, l'onorevole Restelli.

L'onorevole Restelli nella delicata sua coscienza non poté a meno di rammorbidire l'asprezza e l'angolosità provocatrice che erano inerenti all'articolo 11 del progetto di legge, ma però debbo avvertire che nè la sua delicatezza, nè la sua eloquenza pervennero al

certo a togliere quei vizi organici costituzionali, dai quali nacque macchiata la disposizione di legge fino dal primo giorno in cui escì dalla penna della nostra Commissione.

Anzitutto io richiamerò l'attenzione dell'onorevole Restelli sopra un argomento affatto accessorio, ma che però ha una qualche concludenza. Egli voleva, per rammorbidire, come diceva, l'asprezza di una tale disposizione di legge, stabilire una distinzione tra gli atti che vennero stipulati in precedenza alla presente legge, e quelli che verrebbero stipulati posteriormente alla stessa. Io faccio osservare che, se noi accettassimo questa disposizione come ce la presentava l'onorevole nostro contraddittore, apriremmo in tal caso l'adito immediatamente al defraudo; imperocchè gli atti, che entro un certo periodo di tempo, dopo promulgata la legge venissero a stipularsi fra i contraenti, verrebbero lasciati senza data, o verrebbero anzi espressamente enunciati con data anteriore, ed in tal caso essi potrebbero esimersi dalla tassazione. Che se l'onorevole Restelli esigesse che gli atti anteriori, per poter partecipare alla esenzione, dovessero avere in loro stessi la prova di una data certa, in tal caso egli verrebbe ad accordare un favore soltanto in apparenza, imperocchè vi potrebbero essere degli atti antecedenti alla presente legge i quali fossero sprovveduti di una prova sufficiente a stabilire la certezza della loro data; e questi in tal caso non potrebbero, contro il volere del proponente, essere ammessi all'esenzione.

L'onorevole Restelli accennava all'abitudine del defraudo troppo radicata nel nostro paese e che noi pure abbiamo deplorata nella seduta dell'altro giorno. Egli diceva: colpite severamente tutti i contravventori, ponete a fronte della loro immaginazione i gravi imbarazzi ai quali potrebbero trovarsi esposti addivenendo ad una stipulazione finanziariamente illegale, e vedrete che tutti si persuaderanno di buon animo a corrispondere alle esigenze di legge, a percorrere il retto cammino, che tutti, in una parola, pagheranno realmente le loro tasse e che, di conseguenza, il pubblico erario ne riuscirà lautamente impinguato.

Io voglio farvi considerare, o signori, che una simile speranza dell'onorevole Restelli non mi sembra poter ottenere il suo pratico risultamento. Infatti, basterà che noi consideriamo come, praticamente parlando, quando due contraenti addivengono alla stipulazione di un atto e rinunziano a provvederlo di tutte quelle formalità che si rendono necessarie, perchè valga a soddisfare a tutte le esigenze e delle finanze e delle autorità amministrative, in tal caso egli è certo che fra questi contraenti esiste un certo rapporto di fiducia reciproca, e che di conseguenza, al momento in cui essi addivengono alla stipulazione dell'atto, non intraveggono che lontanissima, non dirò la probabilità, ma la sola possibilità che abbiano un giorno ad essere costretti a far uso, in giudizio, di un tal documento.

Voi vedete quindi come pochissimo, in quell'istante della stipulazione, possa influire sull'animo loro il concetto che quest'atto abbia una forza probatoria in giudizio, perchè non riguardano come urgente, ma soltanto come lontanissima la possibilità che venga il giorno in cui siano costretti ad appoggiare le loro prove sopra un simile atto.

Inoltre, questo elemento della reciproca fiducia, dalla quale non si può assolutamente prescindere, quando due parti rinunziano a dare ad un documento tutti i requisiti finanziari, quest'elemento di fiducia che cosa significa? Significa che le parti ritengono per di più che, se pure possa venire un giorno in cui una di esse abbia a ritrovarsi costretta a citare in giudizio ed a coartare l'altra parte al disimpegno della sua obbligazione, ciò debba provenire, non già da mancanza di volontà da parte del contraente che non adempie il suo obbligo, ma da una materiale sua impossibilità. Ed in tal caso, il contraente quindi presume che l'obbligo non gli verrebbe in genere mai dalla parte negato. In conseguenza, io credo che all'immaginazione possa apparire efficacissima la comminatoria, tanto accarezzata dall'onorevole mio amico Restelli; ma che, esaminata di fronte alla positività della pratica, essa non ci conduca a raggiungere, neppure per approssimazione, quei profitti che l'onorevole Restelli si ripromette. Bisogna creare nuove abitudini, diceva l'onorevole mio contraddittore, bisogna abituarsi a pagare. Ed io sono con lui. Ma in quale maniera, potremo noi creare tale nuova abitudine? Egli, io e tutti gli onorevoli nostri colleghi che ebbero la sciagura di nascere, crescere ed essere allevati sotto il dominio dello straniero, tutti, o signori, sappiamo che quest'abitudine del pagare non si può ingenerare nelle popolazioni, con altro mezzo che quello della regolarità in ogni genere di amministrazione, dell'inesorabilità assoluta della finanza a perseguire qualunque contravvenzione, ed a non arrestarsi, finchè non sia soddisfatta la pena dalla legge comminata.

Nella seduta dell'altro giorno, io manifestava il mio rammarico per non vedere al banco dei ministri l'onorevole guardasigilli. Oggi per la stessa ragione, vedendolo al suo scanno, io manifesto la mia compiacenza; imperocchè sono certo che egli saprà trovare una parola per appoggiare quest'emendamento eclettico che è accettato dalla Commissione e da varie parti della Camera, e che venne inoltre accettato dal suo collega il ministro delle finanze, imperocchè il rigetto dell'articolo 11 interessa più che a tutti, a colui il quale deve proteggere il diritto e la giustizia.

FINALI, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Minervini.

MINERVINI. Mi duole immensamente che, dopo essere stato solennemente ritirato dalla Commissione l'articolo 11, e dopo le dichiarazioni che lealmente faceva il signor commissario...

RESTELLI. Domando la parola.

MINERVINI... mostrandoci il disaccordo sorto al riguardo fra i membri della Commissione, e quando il banco della Commissione per coloro che avevano formulato l'articolo 11 era deserto, mi duole veramente che quest'articolo abbandonato dalla Commissione sia stato ripreso dal nostro onorevole collega Restelli.

Non è nuovo che in materia di penalità ci siamo trovati in campo opposto con l'onorevole Restelli in occasione di ben altre leggi. Pure ho avuto il dispiacere di trovarmi fatidico, perchè si è dovuto venire a contestare che quelle esagerate penalità, sostenute dall'onorevole Restelli e da me combattute, fossero menomate, e dovessero menomarsi ancora.

Se realmente voi aveste a sperar bene da questo metodo, ma credete voi che io mi opporrei? Certamente che no. Per me ho la ferma convinzione che voi, quando fate una novella imposta, e quando la fate dichiarando al paese che bisogna fare dei sacrifici per rialzare le finanze, siete nel vostro dovere; ma non dovete diffidare, ed esagerare le penalità, perchè non si impongono sacrifici dicendo a quelli che devono subirli: io diffido di voi medesimi. Questo modo, se non è certamente giusto, io credo ancora che sia nocevole. E credo pure che una nazione non debba procedere, per sua dignità, con la diffidenza e col sospetto, cioè a questo modo. La nostra condizione è quella di imporre dei sacrifici dal tugurio all'opulentissimo! Ebbene, sia.

Ma le penalità, signori, sono una cosa ingiuriosa, ed io mi permetto di dire all'onorevole Restelli, che egli non sta nel vero quando diffida della esattezza degli Italiani nel pagare le tasse. (*Si ride*)

Signori, non c'è da ridere; quel riso vi condanna; se continuerete a udire il perchè, forse avrete il pentimento di averlo fatto.

L'onorevole ministro delle finanze, a rincontro di queste vostre risa, dichiarava che le tasse si pagavano quantunque ci fosse qualche remora.

Io non voglio dire la remora al pagamento, d'onde e dove fosse e in qual luogo, poichè non voglio sollevare questa questione, ma il ministro aveva ragione di non avvilito il nostro paese, ancorchè ci fosse qualche remora, e voi con le vostre risa lo invilito e vi condannate.

Ma, signori, il non pagar le tasse credete voi essere la conseguenza della volontà?

Domando io: avete gli elementi per ciò dimostrare? Avete fatto voi la legge della ricchezza mobile. Ebbene, che cosa avete fatto? L'avete imposta a 30 milioni, poi l'avete duplicata, triplicata in breve tempo, ora col contingente, ora con la quotità e con regolamenti impossibili, e poi favolosamente l'avete accresciuta, e l'avete circondata di tali e tante enormezze nella esecuzione, che i reclami vennero da ogni dove ed abbiamo perfino petizioni mandate qui al Parla-

mento, dopo i reclami fatti al ministro delle finanze. Dunque il difetto sta nella legge, nel modo come è stata fatta, non certamente nei cittadini. Prima ragione.

Seconda, o signori: credete voi che l'Italia potesse avere tanti balzelli, per la sola ragione che è stato speso troppo? Credete voi che il popolo non abbia la sua moralità? Qual bilancio è stato presentato in cui siasi detto: tanto abbiamo incassato, tanto abbiamo speso? Non dovete dunque calunniare il popolo; il difetto è nostro: e col dire nostro, vedete che io non mi scindo da voi, sebbene avessi combattuto sempre contro le leggi e i regolamenti mal fatti ed esperimentalmente sempre.

Io credo che l'onorevole Restelli, con le migliori intenzioni possibili, non proponga che cosa lamentevole per la stessa finanza. Ma, signori, che cosa è la nostra legislazione intorno al registro e bollo? Permettetemi osservarvi che, volendo sempre imitare la Francia e l'Inghilterra, abbiamo dimenticato di essere Italiani. Che cosa avete fatto con la prima legge di registro e bollo? Un'accozzaglia di cose che fanno perdere il senno nell'esecuzione, che è quasi impossibile. Non vi è un articolo che non dia luogo ad una lite, e di liti sapete quante se ne sono fatte e se ne debbono fare? Quale ne fu il risultato?

Vi sono sentenze dei tribunali, delle Corti di appello e delle Corti di cassazione che dicono la legge essere redatta in modo da dar luogo a contestazioni; e notate che le contestazioni stanno contro l'interesse della finanza ed a favore dei contribuenti, perchè le liti per novantanove su cento si vincono dai contribuenti.

Ma vi dirò di più. Come avremo campo di osservare inoltrandoci nella discussione della legge attuale, vedremo che tutto ciò che avete preso dall'Inghilterra o dalla Francia, senza tener conto di quello che imperava nelle varie parti d'Italia e che andava, vi ha creato un caos, una confusione, dalla quale invano uscirete con le vostre esagerate penalità.

In Inghilterra c'è la vera libertà, e con la vera libertà il popolo si educa; si creano le vere abitudini con la libertà vera; mentre con la libertà ipotetica e col servilismo di fatto non si creano le buone leggi, si adulterano le libere istituzioni!

PRESIDENTE. Mi scusi; come c'entra il servilismo colla legge del registro e bollo? Ogni cosa debb'essere detta a tempo e luogo, se vuole che faccia effetto sui suoi colleghi.

MINERVINI. Io diceva che il servilismo d'imitazione straniera non crea buone leggi, adultera la libertà; vi diceva che l'Inghilterra, per non avere il servilismo d'imitazione, ha una buona legge di bollo, e non il servilismo burocratico del registro e dei suoi esecutori; una legge che rispetta la eguaglianza e la libertà, e questa libertà fa sì che colà il popolo è chiamato a

pagare in giuste proporzioni, perchè la tassa colà si eleva appunto dove sono le grandi fortune da colpire, mentre da noi la tassa va riversata sul povero, come vi diceva l'onorevole Servadio; poichè tutte queste tasse di affari sono precisamente il tormento di chi sta sotto l'incubo del bisogno per la continua difficoltà di adempire alle intricate e gravi disposizioni della legge, e non dà il menomo fastidio ai capitalisti che naturalmente sono ricchi in pecunia e schivano agevolmente tutte le tasse, e di quelle che non possono sfuggire si rivalgono sul povero che lavora per campare a stento la vita.

Quindi queste nostre leggi, o signori, non sono che una incidenza sulla miseria e sono la vera rovina degli affari e della piccola proprietà, poichè ben si comprende che, ogniqualvolta si abbia a divenire ad un contratto, il compratore prima preleva per le tasse dirette il capitale fondiario e poi preleva dal prezzo tutte le tasse di registro e bollo, di notaio ed altro. E mentre voi andate ancora rincarando su queste tasse dicendo farlo per colpire i ricchi, gravate la miseria e la sventura.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Minervini, io debbo richiamarlo di nuovo al soggetto; qui non si tratta più di rincarare le tasse; si tratta di vedere se si voglia dichiarare o no la nullità degli atti che non si assoggettano a quelle disposizioni che esistono nella legge di registro. Ecco tutta la questione!

Combatta questo punto se vuole, ma non si estenda troppo fuori di proposito.

MINERVINI. Era nella questione, e continuando vengo perfettamente alla questione, richiamato dall'onorevole nostro presidente. (*ilarità*)

Che se mi avesse veduto entrare in un campo più ampio è perchè non potevo lasciare passare due cose fra quelle esposte dall'onorevole Restelli che io assai rispetto, e che non si debbono pigliare a gabbo, ma discutere: delle altre non occorre: cadono da sè medesime.

E per rispondere a quelle due ragioni debbo ora ragionare sull'articolo 11 che ritorna in Parlamento e non voglio guardare la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Righi che non si regge o non veggo; io prescindo dal voler esaminare...

PRESIDENTE. No, non regge; e dirò poi il motivo nel caso che l'onorevole Righi insista. Ma l'onorevole Righi ha fatto solo un'osservazione senza presentare proposta.

MINERVINI. Ecco perchè io l'ho esposto dubitativamente, e non ho fatto che accennarlo, precisamente antivedendo l'osservazione del presidente.

Ma, signori, siete voi facoltati dallo Statuto ad annullare un contratto? Ma avete pensato alla costituzionalità? Nè mi si potrà dire (poichè le parole dette dall'onorevole Faro, ch'io ho udito, e con assai piacere, per la prima volta, sono troppo splendide perchè io le

dimentichi), nè mi si potrà dire che ve ne siate cavati con una formola, la quale non è che un sofisma. Il dire che non abbiate dichiarato la nullità, ma solamente la inefficacia dell'atto non a tempo registrato è un paralogismo, chè non è in nostro potere annullare l'entità, ma impedirne il movimento; e questo chiamasi annullare un atto nel senso giuridico.

Io ritengo che ciascuno individuo della Commissione conosca quanto me la genesi del diritto, e non potere correre l'errore di credere che per noi si possa distruggere quello che è: l'atto è indipendente da noi nella sua esistenza.

E non saprei concepire quello che costantemente deploro, che uomini singolarmente istruiti, quando collettivamente si uniscono perdono la scienza per il preconetto di sostenere quello che ciascuno non può che in sè condannare. Questo assurdo io veggo sempre nelle proposte e nelle discussioni, siccome vi dissi anche in altra tornata.

Ebbene, voi coll'articolo 11 dite, l'atto non potersi citare, non mentovare, non rammemorare, quasi che voi aveste la facoltà di distruggere l'entità la quale è una cosa, che non può neanche Dio fare, e voi credete di poterla fare?

I *contratti*, e per le nostre leggi e per le regole dell'umanità, secondo i principii restauratori del diritto, non sono che verbali. Le scritture non sono che memorie, non sono l'essenza del contratto. Quindi voi non potete distruggere quel *quid placitum* in cui le parti avessero convenuto. Quindi voi, sotto l'aspetto della *nullità* che non avete coraggio di pronunziare, mantellate l'equivalente nell'inefficacia.

La nullità suppone l'ente, e solo ne impedisce, nei rapporti giuridici, lo sviluppo, ossia la vindicazione a nome di chi rispetta il contratto contro chi lo sconosce, e voi col vostro metodo premiereste la frode, il mancamento, ed aggiungasi, per non esigere nè tassa, nè soprattassa. Vale a dire operate il male per volere il male, senza la scusa di essere sedotti dall'utile. Io non comprendo chi è che vi metta in questa condizione.

Io vorrei che mi si dicesse che cos'è questa trasformazione del comune criterio, quando si fa una proposta in questa Camera. Perchè un ministro o una Commissione faccia un lavoro e creda far bene, parmi si elevi un mostro, che gridando: *son lo sdegno di Dio, nessun mi tocchi*, v'impaurisca e vi confonda. Si smetta, o signori, codesto metodo: non abbiate il coraggio della paura, abbiate la coscienza delle proprie forze, in che sta il vero coraggio. La scienza, il vero, la moralità, la costanza, la giustizia, sieno la nostra guida, e vedrete scomparire il disordine e la confusione che vi circonda.

Un anno fa, dopo un'altra precedente legge di registro e di bollo e precisamente perchè avevate clamori, e ristagno, e disillusioni rispetto ai favolosi vostri presuntivi, voleste riformare, e doveste confessare che la

prima legge gravava troppo i contribuenti. Ed ora? Quale velleità, quanta contraddizione nell'aumentare l'onere ed esasperare le penalità! E non avete mai pensato, o signori, che ad una gran parte d'Italia le leggi che avete fatto erano nuove, o meglio che nuove erano le gravi tasse? Le vostre leggi vincolano la persona, il domicilio, la famiglia, il pubblico funzionario, tutti.

Mi parlate dell'Inghilterra, ma ivi ogni cittadino mette il bollo e non serve a nessuno, ma alla sola legge, il che non è servire.

Ma da noi bollo e più bolli, registro, ricevitori, cancellieri, uscieri, tutti, per una formalità, vi sciupano tempo e libertà, non dico danari, che già questo s'intende. E poi vi dolete che le tasse non rendono secondo i presuntivi, che pure erroneamente fondaste sull'introito delle tasse stesse in altri paesi?

Un analfabeta, ed abbiamo in Italia circa 17 milioni di analfabeti, per registrare un atto perde un tempo che gli costa più della tassa, e deve pagare chi lo consiglia e lo dirige. Vi pare giusto?

Rammentatevi che le piccole ingiustizie sommate insieme rovinano i paesi, le grandi nazioni: non le grandi ingiustizie, perchè codeste non possono durare: sono meteore e non altro.

Mi riassumo dicendo che l'unico, il vero concetto logico che in questa discussione deve guidarci, trovasi racchiuso nella proposta dell'emendamento Mancini, da me ripreso, quando lo vidi da lui abbandonato. Emendamento ben sostenuto ancora dagli egregi nostri colleghi Ferraris e Faro, dei quali non vi ripeterò gli argomenti ai quali non fu data risposta, e non potevasi darsene, tanto erano evidenti ed evidentemente esposti.

Sostengo adunque l'emendamento Mancini in tutte le sue parti, e domando che sia messo a partito, qualora si venisse al caso di riproporsi il ritirato articolo 11, ripreso senza buone o convincenti ragioni dall'onorevole collega Restelli.

Quindi, coordinatamente alla soppressione dell'articolo 11, dovrebbe togliersi l'ultimo comma dell'articolo 13, l'ultimo comma dell'articolo 19, e l'ultimo alinea dell'articolo 35. E ciò perchè in cotesti luoghi si ricanta la nullità degli atti mentovata nell'articolo 11 da sopprimersi. Vedete che è una logica conseguenza della soppressione del ritirato; ed ora ripreso articolo 11. (*Mormorio a destra*)

Io non ho bisogno di dirvi altre parole, perchè certamente se vi ha cui non piace udirmi, a me infastidisce parlare a chi non m'ascolta o m'interrompa.

PRESIDENTE. Ma perdoni; non vi è stata interruzione.

MINERVINI. Vi fu interruzione, ed è pervenuta fino alle mie orecchie; il dovere poi rinunciare anche alle mie sensazioni mi parrebbe troppo.

PRESIDENTE. Io non ho udito alcuna interruzione, bensì un qualche bisbiglio. Se ella ad ogni muovere di labbra, ad ogni mormorio intende di fare una ri-

sposta, allora devia sempre più dall'argomento, e si smarrisce in cose particolari e secondarie che, oltre il prolungare di troppo la discussione, affievoliscono l'effetto del suo discorso.

MINERVINI. La voce del deputato Fossombroni è arrivata qui in modo non troppo civile, e mi viene assicurato dai colleghi che mi sono accanto.

FOSSOMBRONI. Domando la parola per un fatto personale.

MINERVINI. Dunque per me dichiaro che, senz'averne io udita specificatamente l'interruzione, non avrei risposto. E credo che, se l'interruzione fosse stata udita dall'onorevole nostro presidente, che dice di non avere udita, avrebbe certo fatto giustizia a tutti, richiamando l'interruttore.

Senza adunque entrare più oltre in queste cose che turbano chi parla, dirò che io prego il commissario regio, l'onorevole ministro delle finanze, e più di tutti l'onorevole guardasigilli, a voler sostenere quella tesi che vengo proponendo, cioè che, trattandosi d'imporre al paese novelli sacrifici, se la legge comune che già funziona, ha stabilite le penalità, affidatevi alla legge, e non vogliate ad ogni discussione novella, per ogni articolo, creare una novella codificazione, e, quel che è peggio, nella parte delle pene.

Signori, la società corrotta, come diceva Melchiorre Gioia, si trova là dove le ingiustizie si credono possibili, aggravando le pene acciò si subissero.

Il difetto della vecchia Europa è stato ed è quello di avere sempre pescato nell'immondo lago delle pene, e non nella fonte pura del merito e delle ricompense. Usciamo da questo metodo, od almeno non lo esageriamo di più.

I cittadini italiani vi pagheranno questa e le altre tasse, se ad essi non farete l'ingiuria di temere che non vorranno pagare, e se non esprimerete cotesta vostra diffidenza con l'aggravare le penalità, che pure non lievi stanno nella legge imperante.

PRESIDENTE. L'onorevole Fossombroni ha facoltà di parlare per un fatto personale.

FOSSOMBRONI. Io non ho usato mai d'interrompere alcuno, e neppure l'onorevole Minervini; in fatto di convenienza credo di non avere bisogno di ricevere lezioni da chicchessia.

PRESIDENTE. L'onorevole commissario regio ha facoltà di parlare.

FINALI, commissario regio. Dopo le dichiarazioni fatte nella seduta di ieri l'altro dal relatore della Commissione, e dopo che nella presente tornata l'onorevole Restelli ha ripreso per conto proprio l'articolo 11 del progetto di legge, il quale parve fosse stato dalla Commissione abbandonato, debbo dare alla Camera alcune spiegazioni.

Non fu il Ministero che propose, fra le modificazioni che doveano apportarsi alle leggi sul registro e sul bollo, la sanzione della nullità degli atti che non si

presentassero alla registrazione od al bollo nel termine stabilito. Ma, come spiegava l'onorevole Corsi, avendo ciò proposto la Commissione, o la maggioranza di essa, il Ministero, considerata la grande utilità che, a suo avviso, ne sarebbe derivata alla finanza, utilità che un esame accurato delle condizioni economiche e della molteplicità degli affari in Italia fa salire a non meno di 20 milioni; e considerato non esservi in quella sanzione un'offesa al diritto del cittadino ed all'insieme dei diritti privati; nè esistere abuso dell'autorità sovrana nel determinare questa forma estrinseca e questo modo di contrarre le obbligazioni civili, aderì al principio proposto dalla Commissione.

Però (e qui mi è grato di poter dichiarare che il Governo fin d'allora intravedeva l'obbiezione che sollevava l'onorevole Restelli) fin dal primo momento il Ministero riservava intieramente la sua opinione rispetto all'articolo 35 del progetto di legge che sta in discussione; imperocchè esso credeva doversi fare una profonda distinzione fra atti che si sarebbero stipulati d'ora innanzi sotto la minaccia di questa sanzione penale e gli atti che in precedenza furono stipulati senza rispetto o in isfregio alla legge di bollo e registro, in un tempo nel quale i contraenti non avevano sopra di sè questa tremenda spada di Damocle, la sanzione della nullità degli atti.

Le ragioni che si possono contrapporre agli oppositori dell'articolo 11, le ha esposte l'onorevole Restelli. Farei opera vana e certamente inferiore a quella fatta da lui, se io volessi ritornare su quest'argomento e difendere l'articolo dalle taccie che gli vengono apposte, ne' rapporti col giure penale e col giure civile privato.

Io, nel pigliare la parola, come diceva, ho avuto in mente innanzi tutto di spiegare come e perchè il Governo venisse nella determinazione di aderire all'articolo proposto dalla Commissione.

L'onorevole Restelli ha citato l'esempio di un paese libero, d'un paese nel quale il diritto del cittadino e tutti i diritti privati sono sacri, sono chiusi come dentro una rocca, il paese che è dappertutto citato ed invocato come splendido faro pel rispetto che si usa alla libertà ed al diritto individuale.

Io potrei aggiungere all'esempio invocato dall'onorevole Restelli quello di quanto avviene in America, in quel paese nel quale certamente lo Stato non ha da apprendere da nessuno il rispetto alla libertà ed ai diritti dei cittadini.

Ora, nelle leggi vigenti negli Stati Uniti d'America vi è una disposizione identica, anzi più rigorosa di quella che vige in Inghilterra; la quale disposizione, domando il permesso alla Camera di riferire da un libro recentissimo che ha pubblicato il signor De Hock, consigliere di finanza e membro della Camera de' signori di Vienna, che l'ha desunta dagli ultimi atti legislativi degli Stati Uniti.

Ecco come parla il signor De Hock:

« Un provvedimento che garantisce la tassa di bollo molto più efficacemente che non le multe (e le multe che il De Hock annovera sono molto gravi) è che un documento non bollato, o non bollato secondo la legge, è considerato come non valido. Un tal documento non può nemmeno essere inrotolato dal giudice; e se accade l'atto d'inrotolazione, si considera come non avvenuto. Peraltro, l'invalidità suppone che nessun bollo sia stato applicato, o sia stato applicato un bollo che non raggiunga il limite fissato dalla legge. L'applicazione del bollo generale, in luogo del bollo speciale prescritto per certi documenti, non trae seco l'invalidità; ed ancora il titolo giuridico di un compratore di un terreno, il quale presenti un documento sufficientemente bollato, non può essere impugnato a motivo di difetto di bollo nel documento sul quale riposavano le ragioni dei due autori. »

Credevo che non sia senza importanza conoscere quale sia, rispetto al principio che la Commissione proponeva di scrivere nella nostra legge, la legislazione di un altro paese libero e civile, oltre l'Inghilterra citata dall'onorevole Restelli.

Credevo poi il Governo che, nell'accettare la proposta della Commissione, non andasse a ritroso del voto della Camera, anzi assentisse a certe disposizioni più o meno recenti votate dalla Camera ed anche dall'altro ramo del Parlamento. Gli parve, per esempio, che la ritenuta sulla rendita, votata da questo ramo del Parlamento, fosse, press'a poco, una sanzione penale a carico di chi indebitamente sfuggiva all'imposta.

Il Governo poi non poteva dimenticare che, fra le leggi votate nel 1866, vi è la legge per la soppressione del contrabbando. Non ci vuole molta sottigliezza di ingegno legale per dimostrare la grande somiglianza e la quasi medesimezza che c'è tra il frodo di una merce, cioè il sottrarla al diritto che si riscuote all'ufficio della dogana, ed il contrabbando di una scrittura privata, sottratta al diritto che viene riscosso nell'ufficio di registro. E sottrarre una carta alla tassa di registro o di bollo è un vero contrabbando che si esercita.

Ora la Camera ben sa che nella legge del contrabbando, fatta solamente per garantire l'osservanza di una legge di finanza, vi è la multa, vi è la confisca, vi è il carcere. (*Interruzioni a sinistra*) Io non so da qual parte della Camera si possa venire a dire che la sanzione che consiste nel carcere, che limita ed offende la libertà personale, sia qualche cosa di menò grave della nullità dell'atto. Io credo che nessuno potrà farmi con fondamento questa eccezione. È vero che, secondo quella legge, la pena del carcere non si incorre se non quando vi è associazione di parecchi individui.

(*Il deputato Crispi pronuncia qualche parola che non è intesa.*)

Ora l'onorevole Crispi può insegnare a me come sia una cosa quasi impossibile che la frode alla legge di

registro e bollo si faccia da una persona sola, perchè devono essere due quelle che si obbligano, e probabilmente ci sarà un notaio od altro consultore legale che tien loro mano.

Io credo che il principio dell'associazione di due o tre persone per frodare le leggi di finanza si verifichi sempre o quasi sempre negli atti che accompagnano la violazione della legge di bollo e registro.

Il Governo si preoccupava molto della quistione, perchè non poteva dissimulare a sè medesimo la gravità di questo principio nuovo che si introduceva nella nostra legislazione. Molte obiezioni gli si affacciarono, e, fra le altre cose, si diceva: ma badate, abbiate un riguardo alla condizione dell'istruzione pubblica in Italia, guardate ai 17 milioni di analfabeti. Ma il Governo rispondeva che generalmente non sono gli analfabeti quelli che non osservano la legge di registro e bollo; ed io posso asseverare per la conoscenza che ho del mio paese, che i contadini credono alla carta bollata.

Certamente il ministro di finanze, se d'altra parte non fosse tanto il giovamento che il progresso sociale e la civiltà trae dal diffondersi dell'istruzione, non avrebbe ragione di essere lieto del progredire nella istruzione. Ma vi sono considerazioni che stanno al disopra di ogni interesse di finanza; e se, anche col progresso della istruzione e colla conoscenza delle arti per deludere le leggi, si dovessero perdere anche tutte le entrate del registro e bollo, sarebbe lieto che in Italia tutta la gente fosse capace di conoscere i suoi diritti ed i suoi doveri.

Nel corso delle sue ricerche il Governo venne in cognizione, per mezzo dell'onorevole Casaretto, il quale può qui farmene fede, di un fatto verificatosi a Genova.

In quella città le polizze di assicurazione, che portano un diritto per la Camera di commercio, rendevano 24,000 lire. Alla Camera di commercio parve che troppa parte di queste polizze d'assicurazione sfuggisse alla tassa; chiese allora al Governo che fosse sancita la nullità delle polizze che non venivano sottoposte alla registrazione. La nullità fu accordata per un ventennio, e l'immediato effetto di questa concessione fu che, mentre la Camera di commercio ritraeva prima sole lire 24,000, ne ritraesse immediatamente 125,000.

Passato il ventennio, e con quello venuta meno la sanzione della nullità, non iscemò il prodotto; chè la tassa, entrata nelle abitudini, continuò ad essere pagata.

Per tutte queste considerazioni ed esempi, e perchè al Governo pareva che fosse venuta finalmente l'occasione, che, a dir vero, sembrava un'utopia, di potere aumentare di molti milioni le entrate dello Stato senza accrescere di un millesimo le pubbliche gravezze, il

Governo aveva aderito alla proposta della Commissione.

Ora poi, giacchè la proposta della Commissione non rimane, ma c'è invece la proposta dell'onorevole Restelli, il quale riassume e fa propria la proposta stessa, al Governo non resta che rimettersene al senno ed al patriottismo della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CORSI, relatore. Sono nella necessità di fare due osservazioni circa i discorsi che sono stati fatti intorno alla presente questione della nullità degli atti. È stato detto che la Commissione aveva ritirato il suo progetto; forse a quella credenza ha dato luogo una mia inesattezza, che confesso volentieri alla Camera, la quale ha consistito in questo, che, nello stampare l'emendamento, io ho messo sotto *La Commissione*, mentre per quello che sto per dire non avrei dovuto rammentare la Commissione.

Ma io prego la Camera di rammentarsi bene che, quando nella decorsa tornata l'onorevole Mancini mi richiamò a dire quale era stato il parere della Commissione sopra questa questione, io risposi che era passata una volta a maggioranza di uno, e l'altra volta a parità di voti, e non era stata respinta che per la parità di voti; e soggiunsi che io aveva appartenuto alla minoranza della Commissione, e che non poteva dirgli qual era il concetto attuale di questa maggioranza, perchè era nell'impossibilità di ricercarla, non essendo presenti al Parlamento coloro che la componevano.

Non è dunque esatto quello che è stato asserito, che cioè il progetto sia stato ritirato dalla Commissione, ma fui io soltanto che, dopo aver fatte queste dichiarazioni, soggiunsi che, avendo appartenuto alla minoranza della Commissione, era coerente a me stesso accettando l'emendamento che era stato presentato dall'onorevole Mancini e proposto anche in parte dall'onorevole Righi.

Queste cose era in dovere di dirle per rispetto a quella maggioranza della Commissione che ha il diritto che le sue idee siano conosciute dalla Camera.

Mi rimane adesso a rischiarare un altro punto il quale mi pare non sia risultato con abbastanza chiarezza dalle nuove proposte che sono state fatte alla Camera.

Nel discorso dell'onorevole Restelli non ho afferrato con chiarezza se egli intenda che la mancanza di registrazione operi la nullità del contratto o la nullità dell'atto. Ora, io sono in dovere di dichiarare alla Camera che la maggioranza della Commissione non ebbe già l'intenzione di stabilire che nella mancanza di registro il contratto dovesse riguardarsi come nullo, ma che dovesse solamente riguardarsi come nullo il documento il quale era mancante della registrazione: e questo perchè

la Commissione, seguitando le idee della legge inglese, riteneva che la validità dei contratti dipende dalle forme che sono stabilite dal diritto civile; che però il diritto civile e la legge concedono certi mezzi per constatare la prova degli atti stessi, che ogni qual volta la legge nel dare questo modo di prova ai contraenti ha imposta una tassa; se essi violano questa disposizione col non pagarla, devono perdere i benefici che la legge dà alla formazione di codesti atti. Questo è stato il concetto della maggioranza della Commissione.

Essa, lo ripeto, non ha inteso di dichiarare la nullità degli atti, ma ha inteso che manchi ai contraenti quel modo di prova col quale essi volevano assicurarsi l'osservanza del contratto medesimo, salvo a poterne giustificare l'esistenza in tutti gli altri modi stabiliti dalla legge.

RESTELLI. Mi sento in debito di dichiarare all'onorevole relatore che il concetto che io ebbi l'onore di sviluppare davanti alla Camera, è questo appunto, che non dovesse essere scambiata la nullità dell'atto colla non producibilità dell'atto stesso in giudizio. Accennai che, mentre l'onorevole Righi aveva appuntata la proposta della Commissione di non essere abbastanza logica per non essersi giunto fino alla proclamazione della nullità degli atti, io dissi che tale censura non era fondata, e che io consentiva perfettamente col concetto della Commissione, che, cioè, invece di proclamarsi il principio della nullità, si dovesse arrestare un passo indietro, e stabilirsi solamente il principio della non producibilità degli atti in giudizio.

Non faccio altra dichiarazione. Ho creduto mio debito di dire queste parole, affinché non restasse travisato il concetto della mia proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Accolla ha facoltà di parlare.

ACCOLLA. È mestieri sappia la Camera che l'emendamento proposto dall'onorevole Restelli crea una condizione giuridica disuguale fra le varie contrade d'Italia, ed è cagione di una sensibile immoralità. Dichiarato inefficace ed improduttivo di effetti giuridici l'atto che racchiude le prove delle convenzioni, non resta altro presidio alle parti contraenti, per constatare l'esistenza di una contestazione, che il ricorso ai mezzi estrinseci di prova, cioè a dire, alla prova orale, nei casi in cui la legge l'ammette, ed al giuramento.

Ora, mentre nelle contrade superiori d'Italia, ove ha vigore il Codice penale del 20 novembre 1859, è ammesso il giudizio di falsità in linea penale, nelle provincie meridionali, per virtù del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, l'articolo 374 del Codice 1859 fu abrogato, e non è più ammessa l'azione penale di falsità del giuramento. Ond'è che l'emendamento dell'onorevole Restelli, laddove venga accolto dalla Camera, aggiunge un'altra discordanza fra le varie legislazioni penali d'Italia, mentre che gli sforzi incessanti e concordi de' giureconsulti italiani sono intesi

ad unificare quest'ultima parte della legislazione italiana.

A me pare inoltre che la riforma introdotta dal decreto luogotenenziale in questa parte della penale legislazione abbia un fondamento di altissima moralità. E di vero, signori, allorquando una delle parti ha deferito il giuramento all'altra, la controversia dal terreno giuridico viene trasportata nel campo della moralità; cotalchè, colui che infrange l'intimo sentimento della sua coscienza, pone in non cale la dignità e l'onore della sua persona; costui potrà essere riprovato dalla pubblica opinione, ma non per questo commette un delitto civile; insomma, il falso giuramento è una lesione dei doveri sociali, ma non una violazione della legge comune. (*Bene!*) Confortato da questi principii, io credo che saviissimo fu il provvedimento emanato in Napoli e Sicilia con decreto del 1861, quando, introducendosi in quelle provincie il Codice del 1859, fu stabilito che contro la falsità del giuramento non avesse luogo alcuna sanzione penale.

Ora, l'emendamento dell'onorevole Restelli segnerebbe un regresso negli annali della legislazione penale italiana, e formerebbe un trattamento disuguale alle condizioni giuridiche dei diversi cittadini d'Italia, il che è tanto più sensibile, in quanto che il Codice civile comune del 1865 non ammette che possa in qualsiasi modo provarsi la falsità del giuramento deferito o riferito.

E notate, o signori, che, qualunque fosse per essere l'esito finale del giudizio penale di falsità, la parte contraente privata dei suoi diritti per l'inefficacia del suo titolo non registrato nel tempo prefisso dalla legge, non avrebbe mai modo di rifarsi dei danni, interessi e spese di cui ha potuto essere vittima nel giudizio civile.

La questione che si svolge tra noi in questo momento, è stata in altre Assemblee agitata, discussa e decisa. Due modi in vero vi sono, signori, onde ciascun cittadino abbia interesse a registrare gli atti, che formano la prova dei diritti e delle civili convenzioni: o premiare coloro che mostransi ossequenti allo imperio delle leggi, o punire severamente gli altri che se ne fanno ribelli. Se voi, signori, fra tutti i creditori chirografari, accordaste un diritto di preferenza sulla generalità dei mobili dei loro debitori, a coloro che curarono la registrazione dei loro atti, siate pur sicuri che le infrazioni alle leggi del registro non avverrebbero; l'interesse, più che il dovere, spingerebbe i contribuenti al pagamento de' tributi dello Stato. Che se un tal sistema parrà a taluni non potersi giuridicamente accettare, imperocchè a cotesta specie d'ipoteca generale del debitore mancherebbe il carattere della generalità e della specialità; in tal caso non avvi altro principio a proclamare se non che quello di dichiarare radicalmente nulli quegli atti che sieno stati fatti in frode di una legge fiscale, che obbliga indistin-

tamente i cittadini allo adempimento dei loro doveri verso lo Stato. Così, signori, si è praticato in Inghilterra ed in America, che sono i paesi più civili e più liberi del mondo; così si è fatto, sebbene parzialmente, in Francia nel giugno del 1850, in quella legge appunto che ha tratto al bollo degli effetti commerciali, delle azioni delle società e delle polizze di assicurazioni. Di tal che pare oramai essere un principio ritenuto dalle maggiori e più civili nazioni del mondo che a coloro i quali si rendono refrattari al pagamento de' tributi dello Stato non sia lecito di por piede nel tempio della giustizia. (Bravo! a sinistra)

Adunque, signori di cotesta parte della Camera (*Accennando alla destra*), delle due l'una: o avete il coraggio di proclamare la nullità degli atti, e farete opera ardua gli è vero, ma logica ed utile alle finanze dello Stato; o non sentite in voi medesimi tanto estremo ardimento, ed allora è mestieri si ritorni all'osservanza dell'antica legge, alla sanzione delle multe e delle penali che è il perno su cui aggirasi la legge sul registro del brumaio anno VII in Francia, quella del 1851 nel Belgio, e la vigente nostra legislazione del 1862 e del 1866.

Da cotesto ragionamento non può sfuggire l'assunto dell'onorevole Restelli, e molto meno il criterio della pretesa maggioranza della Commissione. E qui giova notare che le leggi inglesi ed americane, le quali hanno sostituito al nostro sistema di registrazione quello del bollo, possono più facilmente adottare il principio della nullità degli atti, in quanto che, mentre il sistema di registrazione richiede l'opera di un pubblico funzionario ed altre complicate formalità, quello del bollo si manifesta con una semplicità naturale, e non richiede che l'opera esclusiva di quel tale contribuente che ha interesse a tutelare i suoi diritti.

Laonde a me pare che l'emendamento dell'onorevole Restelli debba essere respinto dalla Camera.

Mi rincresce poi che il ministro guardasigilli cui, più che al ministro delle finanze, interessa la soluzione di cotesta questione, non abbia finora profferito veruna parola sopra un argomento di tanta importanza, che si dibatte nella Camera da due giorni a questa volta; interessa grandemente alla Camera, anche in ossequio al principio di costituzionalità, che l'onorevole mio amico, ministro guardasigilli, dichiararsi se intende che le leggi della giustizia siano superiori a quelle della fiscalità.

Io ho voluto mettere la questione nel suo vero senso. Abbiate, ripeto, il coraggio di proclamare la nullità; se non avete questo coraggio, lasciate stare la legge com'è e non pensate a modificarla. (Bravo! Bene! a sinistra)

RESTELLI. Dirò poche parole all'onorevole Accolla.

Innanzi tutto debbo dichiarare che mi sono fatta una strana illusione. Io speravo che da quella parte

della Camera (*Accennando alla Sinistra*) almeno l'onorevole Accolla avrebbe aderito alla proposta...

ACCOLLA. Domando la parola.

RESTELLI... che ebbi l'onore di proporre alla Camera. Dico che mi augurava che almeno l'onorevole Accolla avrebbe aderito a questa proposta, perchè egli stesso propose un emendamento all'articolo della Commissione con un concetto anzi più lato della di lei proposta.

ACCOLLA. Era appunto quello che io volevo.

RESTELLI. Perdoni; perchè, mentre la Commissione lasciava il termine di sei mesi dopo spirato il tempo lasciato dalla legge di registro, per la registrazione, prima di far luogo alla non producibilità in giudizio degli atti non registrati, l'onorevole Accolla proponeva perfino di togliere il detto termine di tolleranza di sei mesi. Ora, come mai viene l'onorevole Accolla a combattere ad oltranza questo stesso emendamento?

Di più, come ora vorrebbe la nullità degli atti, mentre nemmeno questo concetto stava nel suo emendamento?

Io m'aspettava ch'egli si fosse avvicinato alla mia proposta. Leggo l'emendamento dell'onorevole Accolla onde non si creda che io lo voglia mettere in contraddizione gratuitamente:

« Tutti gli atti che per le leggi vigenti sono sottoposti al registro, trascorso il termine stabilito per la registrazione non potranno nè registrarsi, nè prodursi, nè essere in qualsiasi modo valutati in giudizio. »

Ecco adunque mantenuta precisamente la proposta della Commissione. Dove qui si parla della nullità di atti?

Per tal modo tutte le obiezioni che oggi l'onorevole Accolla è venuto facendo possono essere rivolte dalla prima all'ultima contro il suo stesso emendamento.

Mi sono adunque, lo ripeto, illuso stranamente, poichè, mentre sperava di trovare nell'onorevole Accolla un fautore della mia proposta, ho trovato in lui un accerrimo avversario.

ACCOLLA. Chiedo di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Lasci finire.

RESTELLI. Perdoni, l'onorevole Accolla, dirò ancora due parole.

L'onorevole Accolla ha messo in contrasto gli effetti civili cogli effetti penali che possono derivare dalla comminatoria stabilita nell'articolo che discutiamo. Ma io gli faccio osservare che non vi è contraddizione alcuna che diversi siano gli effetti degli stessi atti nei rapporti civili o penali. Io credetti che il concetto dell'articolo 11 si dovesse riferire solo agli effetti civili, e volli eliminare il dubbio che avesse lasciato l'articolo proposto dalla Commissione.

Ciò premesso, non mi resta che dire una parola del trattamento diverso che l'onorevole Accolla dice farsi da quest'articolo alle diverse parti d'Italia, perchè in

alcune parti è pubblicato il Codice penale senza alcune modificazioni, le quali furono invece accolte allorché il Codice penale stesso fu pubblicato nelle provincie meridionali. Pare a me che questi sieno dettagli di cui non occorra occuparsi in questo momento, perchè avremo ben presto, lo spero, un'eguaglianza di trattamento anche nella legislazione penale in tutta Italia. (*Mormorio a sinistra*)

Di più l'onorevole Accolla si è riferito specialmente al giuramento falso, come se il giuramento fosse l'unica prova che potesse essere sostituita all'atto scritto. Ora, oltre la prova per giuramento, l'onorevole Accolla sa che possono darsene altre suppletive...

MELCHIORRE. Quali sono?

PRESIDENTE. Non interrompano.

RESTELLI. ... per cui anche sotto quest'aspetto non credo sia menomamente appuntabile la proposta che ebbi l'onore di fare alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Accolla ha facoltà di parlare per un fatto personale.

ACCOLLA. L'onorevole Restelli pare non abbia affermato il senso vero delle mie parole. L'emendamento da me proposto non mirava che alla proclamazione della nullità degli atti non registrati, o non bollati; in altri termini, io volevo additare alla Commissione quella via di efficace ardirimento fiscale che essa non ha saputo, nè osato seguire; onde è che tra le parole da me testè proferite e l'emendamento presentato sul banco della Presidenza, non avvi contraddizione alcuna.

La inefficacia degli atti nel rapporto degli effetti civili di diritto privato, non importa la nullità degli atti medesimi; lascia sempre il campo all'ammissibilità delle prove estrinseche, fra le quali primeggia il giuramento. Ora il mio emendamento, appunto per evitare la contraddizione tra le conseguenze di un giudizio civile e quelle di un giudizio penale, mirava a proclamare la nullità degli atti quantunque volte non fossero stati registrati nel tempo determinato dalla legge. Cotesta è la sola via che devesi seguire, se vuoi l'osservanza della legge del registro, ed impinguare di un maggior provento le casse dello Stato; se ne avete il coraggio, proclamatelo. (*Bravo! a sinistra*)

RESTELLI. L'emendamento non lo dice.

ACCOLLA. Diffatti io ho detto: se volete che gli atti non registrati nel tempo prefisso, non siano valutati in giudizio, chiudete loro la porta, cioè dichiarate apertamente che sono nulli; abbiate il coraggio di farlo; ma certamente non potete trovare contraddizione tra i miei principii ed il mio emendamento.

Io attendo che l'onorevole ministro guardasigilli dica una parola su questo; è una questione che interessa più del ministro delle finanze, poichè c'è tutto il sistema delle prove e delle contrattazioni (*Bravo! a sinistra.*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Non essendovi più alcuno che abbia

chiesta la parola, si procederà ai voti sull'articolo 11. Dalle spiegazioni date risulta che la nuova redazione presentata dal relatore nell'aprirsi di questa tornata non sarebbe la proposta della maggioranza della Commissione...

CORSI, relatore. No, no.

PRESIDENTE.... per conseguenza ritengo che sussista tuttora l'articolo 11 proposto a nome della Commissione.

Domanderò se la maggioranza della Commissione, la quale mantiene fermo l'articolo, come era prima redatto, accetti la modificazione introdotta dal deputato Restelli nella sua formula, oppure se voglia tener fermo il suo articolo senza alcuna modificazione.

GIORGINI. (Della Commissione) La maggioranza della Commissione accetta la nuova redazione dell'articolo 11. (*Mormorio a sinistra*)

Voci a sinistra. Qual è questa maggioranza?

CORSI, relatore. Quella che è presente.

PRESIDENTE. È chiaro che s'intende la maggioranza dei presenti; non è permesso di mettere in dubbio le asserzioni dei propri colleghi.

CADOLINI. Domando la parola.

Io credo non inutile di osservare che la maggioranza, in nome della quale ha parlato testè l'onorevole Giorgini, non è la maggioranza di una Commissione di 18, ma la maggioranza dei membri della Commissione che sono presenti, che è costituita di tre soli.

LAZZARO. Domando la parola.

CADOLINI. Questo importa osservare, perchè naturalmente il voto della Commissione, presentandosi sempre con molta autorità davanti alla Camera, è necessario che si sappia da quanti deputati è costituita la sua maggioranza (*Bene! a sinistra*) al cospetto della Camera stessa.

PRESIDENTE. Circa la maggioranza della Commissione, ella ha ripetuto ciò che aveva già osservato io stesso, cioè che si trattava della maggioranza dei presenti; il che non può essere diversamente.

LAZZARO. Giacchè la discussione si è aperta su questo incidente, io farò notare che i membri presenti della Commissione dei Diciotto sono ora sei...

SALARIS. Quattro.

LAZZARO. Quattro sono sui banchi della Commissione, due sono su questi banchi.

La Commissione quindi sarebbe divisa in due parti eguali: metà terrebbe fermo l'articolo 11 e l'altra lo combatte... (*Interruzione a destra*)

PRESIDENTE. Scusi, questo non lo posso ammettere.

L'articolo 11 è stato presentato a nome della maggioranza della Commissione: solamente è sorto un incidente ieri l'altro sullo scorcio della seduta, il quale si è poi esplicito sul principio di questa tornata.

L'incidente è questo: che il relatore, presentando una nuova redazione dell'articolo, e, direi anche, un

concetto diverso dell'articolo 11, pareva, in qualche modo, che la presentasse a nome della Commissione mentre era a nome suo particolare. Rimane dunque fermo, e non si può revocare in dubbio, che la proposta della maggioranza della Commissione è formolata nell'articolo 11.

Ora, tutto quello che si può contestare, si è se vi sia una maggioranza per accettare l'emendamento Restelli; il quale porta bensì modificazioni all'articolo 11, ma lascia intatto il concetto principale, che è quello della nullità degli atti. Però la maggioranza dei membri presenti lo accetta.

Mi pare dunque che non sia più il caso di continuare su quest'incidente.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Rimangono pertanto fermi tutti gli emendamenti presentati precedentemente contro l'articolo 11.

Faccio soltanto notare che la proposta fatta dall'onorevole Ferraris d'accordo coll'onorevole Corsi, la quale è già conosciuta dalla Camera, e che verrebbe ad aggiungersi agli altri emendamenti presentati sull'articolo 11, a mio avviso, quanto alla sostanza, differisce assai poco dagli altri emendamenti proposti allo stesso articolo 11, e che anzi ne concreta più rigorosamente il concetto.

Chiedo pertanto ai deputati Righi ed Arrigossi se intendono di rinunciare al loro emendamento per unirsi a quello dei deputati Corsi e Ferraris, per semplificare la votazione.

RIGHI. Siccome l'emendamento Corsi e Ferraris racchiude la massima essenziale che desideravamo fosse sancita, così aderiamo di buon grado al medesimo.

PRESIDENTE. Vi sarebbe anche un emendamento del deputato Panattoni, ma essendo egli assente per causa di malattia, e non avendo d'altronde insistito in questi due ultimi giorni, perchè fosse messo in discussione, debbo supporre ch'egli lo abbia abbandonato.

Per conseguenza io crederei che si debba porre ai voti l'emendamento all'articolo 11 come fu in ultimo formulato dagli onorevoli Ferraris e Corsi.

Chieggo anzitutto se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Prima di metterlo a partito lo rileggo.

« Dalla promulgazione della presente legge, gli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, trascorso detto termine, e dentro l'anno successivo, potranno ancora registrarsi, mediante il pagamento delle pene e soprattasse dalla legge stabilite.

« Trascorso l'anno suddetto, la registrazione non potrà avere luogo, tranne che mediante il pagamento del doppio di dette pene e soprattasse.

« Eguale norma sarà applicata agli atti e scritti in contravvenzione alla legge sul bollo. »

(Dopo prova e controprova è adottato.)

All'articolo 11 venne proposta dal deputato Sanguinetti la seguente aggiunta:

« Gli atti, qualunque sia la loro natura, che si presentano per la registrazione, dovranno essere consegnati all'ufficiale del registro in forma di originale o di copia autentica.

« Gli ufficiali del registro conserveranno nei loro archivi tali atti secondo le norme che saranno determinate con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale. »

Il deputato Sanguinetti ha facoltà di svolgerla.

SANGUINETTI. Lo scopo della mia proposta...

MINERVINI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, io non posso per ora permettergli di parlare, avendone già accordata la facoltà al deputato Sanguinetti. D'altronde non parmi vi sia caso a fare una mozione d'ordine, imperocchè l'ordine della discussione è dettato da quello stesso degli emendamenti presentati. L'aggiunta dell'onorevole Sanguinetti deve essere scelta prima che si passi alla discussione dell'articolo 12. Ella potrà quindi opporre a suo tempo la questione pregiudiziale a quella proposta, se lo crederà opportuno, ma ora non interrompa l'oratore che ha già ottenuto la facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Lo scopo della mia proposta è triplice... (*Conversazioni e rumori*)

PRESIDENTE. Se vogliono che si continui la discussione, li prego caldamente di fare silenzio. Faccio una concessione: parlino almeno sotto voce. (*Harità*)

SANGUINETTI. In primo luogo, il mio emendamento tende a soddisfare ad un bisogno continuo in quelle provincie nelle quali non esistono archivi notarili; in secondo luogo, ha per effetto di rendere più equa l'applicazione della legge; e in terzo luogo finalmente, mira ad impedire moltissime frodi che colla legge attuale sono possibili.

Gli onorevoli miei colleghi non ignorano che per la legge preesistente all'attuale, vigeva, in alcune provincie d'Italia, il così detto sistema dell'*insinuazione*: sistema mercè il quale gli atti notarili, pubblici o privati, quando la parte interessata lo desiderava, erano conservati negli archivi dell'ufficio d'insinuazione. In Toscana, ad esempio, vi erano gli archivi notarili; nelle antiche provincie sopperivano agli archivi notarili quelli dell'ufficio d'insinuazione. Tutti gli atti che, o per legge o per volontà delle parti interessate, erano assoggettati alla tassa di registrazione, dovevano presentarsi, od in originale se si trattava di atti privati, od in copia autentica, se si trattava di atti pubblici, all'ufficio del registro. L'ufficiale del registro si serviva anzitutto di questi atti per istabilire e liquidare la tassa, e poscia legati in volumi, classificati, ordinati e col loro indice cronologico, li depositava nei

suoi archivi e gelosamente li conservava. Le parti interessate avevano in questa guisa una doppia garanzia. Potevano rinvenire gli atti pubblici nei minutari dei notai, e quando, per una disgrazia qualunque, questi minutari fossero andati smarriti, potevano ricorrere all'ufficio d'insinuazione che, come dissi, ne conservava copia autentica.

La legge saviamente voleva che questi archivi fossero conservati con tutte le possibili cautele; si provvedeva alla regolare tenuta dei volumi, alla sicurezza dell'ufficio e del fabbricato, nel quale l'ufficio era posto.

La legge vigente, all'insinuazione sostituì la semplice registrazione. La quale non è che una breve e semplice annotazione della natura dell'atto che l'ufficiale del registro eseguisce ne' suoi libri. Se quindi per mala ventura un incendio distruggesse i minutari del notaio, e se le parti non avessero presso di loro una copia autentica dell'atto, più non si saprebbe ove rinvenirlo.

Vedete adunque, o signori, nelle provincie nelle quali non esistono archivi notarili, è di assoluta necessità il ristabilire la così detta insinuazione, ossia gli archivi nell'ufficio del registro.

E notate che questi archivi non costavano e non costerebbero un centesimo all'erario; imperocchè la loro conservazione dovrebbe far parte, come lo faceva nell'ex-regno il Sardegna, delle attribuzioni dell'ufficiale del registro.

È questo il primo scopo a cui mira la mia proposta.

In secondo luogo io vi diceva che la mia proposta tendeva a facilitare ed a rendere più giusta l'applicazione della legge.

Voi non ignorate, o signori, come le liquidazioni delle tasse di registro, eseguite dai ricevitori, vengono sottoposte ad accurata disamina dagli ispettori.

Ora, io vi domando: come possono gli ispettori adempiere all'ufficio loro, quando non hanno sott'occhio la copia autentica degli atti soggetti a tassa? Vi domando: come possono riscontrare, in base ad una semplice e generica indicazione, la quale altro non indica che la natura dell'asta, se la tassa fu bene o male liquidata?

E voi sapete, o signori, quanto acuta si faccia la mente dei contraenti per dare ai contratti un'apparenza diversa dalla vera, per sottostare ad una tassa minore. Voi non ignorate di quanta efficacia sia l'opera degli ispettori; come ciascuno di essi, quando sia abile, faccia entrare nelle casse dello Stato parecchie migliaia di lire, che altrimenti andrebbero perdute.

Ma il riscontro degli ispettori non è solo utile alle finanze; molte fiate torna pure utile ai contribuenti. I ricevitori del registro sono retribuiti ad aggio, ossia in proporzione delle riscossioni.

Ora, per quanto si debba ammettere che nei ricevitori del registro, l'amore della giustizia sia più forte

dell'utile individuale, tuttavia qualche volta pure avviene che talun ricevitore faccia prova di zelo eccessivo. Ora, l'ispettore deve correggere, in caso di fallacia, le liquidazioni delle tasse, tanto a favore delle finanze quanto a favore dei contribuenti; il che è un valido freno, vuoi alla mancanza, vuoi alla eccessività dello zelo dei ricevitori.

La legge, più rettamente, mercè l'opera degli ispettori, applicata, si rende più rispettosa, non fa sorgere giusti lamenti, e più facilmente sono le tasse sopportate. Ora, io vi domando come tutto ciò possa conseguirsi se gli ispettori non possono avere sott'occhio le copie autentiche dei contratti; io vi domando come questo efficace riscontro, che tutela nello stesso tempo gli interessi delle finanze e quelli dei contribuenti, possa esercitarsi.

Ma v'ha di più, o signori (e qui sono al terzo scopo ch'io mi proponeva). Io vi diceva che per ultimo il mio emendamento tende ad impedire le frodi possibili. Gli impiegati dell'amministrazione demaniale e del registro (bisogna rendere loro questa giustizia) sono persone onestissime, ed in nessun'altra amministrazione avvengono minori concessioni che in questa. Ma tutte le regole hanno le loro eccezioni; e, quand'anche non le avessero, tuttavia le savie leggi devono premunirsi contro le possibili frodi, tanto per parte dei contribuenti, quanto per parte degli agenti fiscali.

Ora, coll'attuale sistema, il riscontro mancando di base, non potendosi con efficacia esercitare, un impiegato disonesto potrebbe rubare impunemente gran parte degli introiti.

Mi spiego in poche parole. Voi sapete che quasi per ogni atto variano i diritti proporzionali. Ora, un atto di vendita può contenere diverse contrattazioni ed obbligazioni che vengono specificamente e analiticamente tassate.

Ebbene, il ricevitore, nel fare il sunto che, come dissi, è brevissimo, può tacere di alcune obbligazioni, esigere tutti i diritti e darsene caricamento soltanto di una parte.

Con qual criterio può regolarsi l'ispettore demaniale quando fa la verifica delle tassazioni? Non ha che un sunto breve e nuovo; non può avere altra base di quella che piacque al ricevitore di far figurare. Ond'è che il riscontro che nelle provincie piemontesi si esercitava scrupolosamente e con molta attenzione, e che in Francia si esercita con tanta minutezza, per cui questa tassa dà un prodotto enorme, presso di noi non è possibile.

Egli è quindi che, se si mantenesse in vigore il metodo attuale, si potrebbe quasi far a meno degli ispettori demaniali; imperocchè l'ufficio loro si è quasi limitato alle verifiche di cassa; le quali, nell'amministrazione demaniale, hanno assai meno importanza che le verifiche della liquidazione delle tasse.

Il vero e principale ufficio dell'ispettore è e de-

vrebbe essere quello di verificare la tassazione di ogni singolo atto.

Da ciò ne deriva che la frode, al giorno d'oggi, è possibile su ampia scala. Non dico che si faccia, e non si farà certo, ma intanto sarebbe possibile; se non esiste, si deve rendere grazie all'onestà degli impiegati. Ma ciò non è un motivo sufficiente perchè il legislatore, quando si tratta di leggi di finanza, non debba assicurarne la retta applicazione, non debba premunirsi contro ogni frode, non debba garantire i contribuenti da ogni sopruso, non debba eliminare perfino il dubbio che i suoi agenti possano essere infedeli.

Eccovi, o signori, brevemente spiegato lo scopo del mio emendamento, il quale in sostanza determina che, per originale o per copia, gli atti che si presentano alla registrazione debbano essere depositati negli archivi dagli ufficiali del registro, e che quivi debbano essere conservati a disposizione di chi ami averne copia. Vedete che per una parte la mia proposta soddisfa ad un interesse d'ordine pubblico per quelle provincie nelle quali non esistono, come non esistono nelle antiche gli archivi notarili; e dall'altra parte facilita la retta applicazione della legge e rende meno possibili le frodi. Per queste considerazioni, io lo raccomando caldamente alla Camera.

Desidero poi di fare al mio emendamento una variazione per renderlo più chiaro e concordarlo colle disposizioni del Codice civile. La variazione è questa. Siccome questa legge che stiamo discutendo è piuttosto gravosa, così quando si tratti di lasciare una copia al registro, vorrei che questa copia, invece di essere in carta bollata, sia acconsentita in carta semplice.

Se la Camera appoggerà il mio emendamento, io mi riservo di farvi questa piccola modificazione.

PRESIDENTE. Chiedo se l'aggiunta proposta dall'onorevole Sanguinetti sia appoggiata.

(È appoggiata.)

MERIZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare sull'ordine della discussione.

MINERVINI. Io aveva domandata la parola prima della proposta dell'onorevole Sanguinetti, perchè la medesima pregiudicherebbe quella da me fatta sulla quale vi ha deliberazione precedente della Camera. Sono d'accordo con l'onorevole Sanguinetti nella parte con la quale egli vorrebbe che la copia degli atti fosse depositata, onde avesse notizia dagli interessati.

Ma tutto quello che vuole a tal riguardo, si trova già proposto nel mio emendamento che fu accettato dalla Commissione per farvi sopra i suoi studi; e poi io non posso ammettere la locuzione usata dall'onorevole Sanguinetti, imperocchè mentre esso vorrebbe che fosse lasciata la copia nell'ufficio del registro per gli atti autentici, ciò esiste, da che di tali atti la

copia si rilascia all'archivio notarile, ma in carta libera. (E ben potevasi esigerlo in carta da 50 centesimi per non perdere un introito vistoso.) In quanto alla copia degli atti sotto forma privata, provvede nel senso del desiderio dell'onorevole Sanguinetti la mia precedente proposta, accolta per istudiarla dalla Commissione e dal Governo ancora.

PRESIDENTE. Ma ella non parla sull'ordine della discussione...

MINERVINI. Altro che sull'ordine!

PRESIDENTE. No signore, perchè la facoltà di parlare sull'ordine della discussione è unicamente concessa per fare un appello al regolamento, ovvero per impedire che venga in discussione una proposta la quale sia già stata precedentemente votata dalla Camera; ma fino a che una proposta non è deliberata, nè pregiudicata da un voto precedente, non si può fare opposizione alla sua discussione.

Ogni deputato ha facoltà di ragionarvi sopra, secondo l'ordine d'iscrizione; lei aspetti dunque il suo turno, ed allora potrà proporre, se lo stima, la questione pregiudiziale.

MINERVINI. Ma il mio emendamento è stato accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non è stato accettato definitivamente, solo il relatore ha dichiarato che la Commissione lo prendeva in considerazione, perchè le pareva di trovarvi qualche cosa di utile; e acconsentì a riceverlo in esame per riferirne poscia alla Camera, la quale poi in nessuna maniera si è ancora pronunciata in proposito.

MINERVINI. Ma io debbo sviluppare la questione di ordine!

PRESIDENTE. Ripeto che non è una questione d'ordine la sua; poichè questa non può farsi, se non quando trattasi di vedere se la discussione non proceda secondo il regolamento. Faccia una questione pregiudiziale, se vuole, ma parlerà a suo tempo.

L'onorevole Merizzi ha facoltà di parlare.

MERIZZI. Prego la Camera a non accogliere l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti; io osservo che la legge ha fatto una distinzione tra atti registrati sull'originale ed atti registrati sulla copia, e che l'emendamento Sanguinetti, lasciando facoltà di registrare sull'originale o sulla copia, verrebbe a contraddire la legge, imperocchè detto emendamento non indica quali sono gli atti che debbono essere registrati sull'originale, quali sulla copia. D'altronde l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti tenderebbe a trasformare gli uffizi di registro, che sono essenzialmente uffizi finanziari.

Quando si tratta di atti di qualche importanza, questi vengono fatti mediante documento pubblico, e per la loro conservazione provvede il regolamento notarile.

Quando all'incontro si tratta di atti di poca entità, il

costringere le parti a rimettere sia l'originale, sia la copia autentica, aggrava immensamente la posizione delle parti.

Noi non dobbiamo esagerare l'aggravio che ridonda dall'applicazione della tassa di registro; noi non dobbiamo sempre considerare i contratti di grande entità, ma bensì dobbiamo riflettere anche alle condizioni dei piccoli mutui, delle sovvenzioni di poca entità.

Ora, quando si riflette che pel mutuo di 40 lire, la parte deve già pagare 10 di bollo, 10 di tassa di registro, il voler aggravare queste condizioni con prescrivere che la parte abbia a presentare una copia autentica dell'atto, noi veniamo con questo a distruggere il credito dei piccoli proprietari, vogliamo metterli in una condizione nella quale essi non possono, senza soggiacere a patti *usurari*, ricorrere al credito.

Per queste brevi considerazioni domando che l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti non sia approvato.

(I deputati *Minervini* e *Sanguinetti* chiedono di parlare.)

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io pregherei l'onorevole Sanguinetti di notare che l'articolo da lui proposto dee far parte piuttosto della legge sul notariato che della legge di cui ci stiamo occupando. Io posso assicurare l'onorevole Sanguinetti, come assicuro la Camera, che precisamente la legge sul notariato, che è stata già presentata al Senato e che sarà fra breve discussa, si interessa di questa parte. Ove l'onorevole Sanguinetti, quando la Camera discuterà questa ultima legge, trovi che quel che egli desidera, non è stato perfettamente conseguito, sarà allora il momento di proporre l'emendamento che crederà, poichè, come giustamente diceva l'onorevole preopinante, il concetto di questo articolo fa più specialmente parte della legge sul notariato che di quella che stiamo discutendo. Quindi pregherei l'onorevole Sanguinetti a ritirare il suo emendamento e ad aspettare quando la legge sul notariato sarà presentata alla Camera, per vedere se i suoi desiderii sono stati esauditi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole *Minervini*.

MINERVINI. Se l'onorevole Sanguinetti non insistesse, non avrei ragione di parlare; ma, quand'egli insiste, appoggio quanto diceva l'onorevole guardasigilli. Però non potrei accogliere tutte le idee ch'egli andava esponendo. Due specie d'atti la legge contempla: l'atto autentico e l'atto privato; per l'atto autentico c'è la legge che obbliga il notaio a passarne copia all'archivio notarile prima di passarla al registro, ma in carta libera, mentre facendosi con carta da bollo di 50 centesimi si avrebbe considerevole introito.

Dunque, riguardo al controllo che voleva l'onorevole Sanguinetti, non vi può essere questione per gli atti autentici: c'è l'archivio notarile. In quanto agli

atti privati la Commissione, per l'attuale proposta di legge, aveva fatto qualche cosa riguardo al diritto di autentica.

Il diritto d'autentica potrebbe dare qualche provento all'erario, ed io, che sono contrario alla legge, voterò la misura che riguarda il diritto d'autentica, perchè si possa fare qualche cosa di utile. Ma quando la parte dovesse presentare una copia, questa copia rimarrebbe forse all'ufficio di registro, o dovrebbe andare in alcun archivio? Questa è la sola difficoltà che costrinse la Commissione a far nuovi studi.

Ammettendo però che la copia si facesse sopra carta da cinquanta centesimi, con l'obbligo di presentare tale copia al registro insieme all'originale da registrare, la Camera provvederebbe ad un significativo introito per le finanze, e nello stesso tempo assicurerebbe la guarentia dei diritti che sorgono dal contratto privato. Pregherei dunque l'onorevole Sanguinetti a voler formulare la sua proposta in un nuovo articolo per i soli atti sotto firma privata, senza parlare dei contratti autentici, perchè, tranne che la copia se ne rilascia all'archivio in carta semplice e non in carta bollata, esiste la disposizione che assicura la copia suddetta, oltrechè vi ha l'originale autentico nel protocollo del notaio. E siccome per i contratti privati vi è già la mia precedente proposta, che fu guardata seriamente e dalla Commissione e dal commissario regio, avendo un fondamento logico ed un fondamento finanziario, così potrebbe, se non le incresca, unirsi l'onorevole Sanguinetti a codesta mia proposta. Laonde pregherei l'onorevole presidente di dargli la parola per tale dichiarazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Comincio dal rispondere alcune parole al primo degli onorevoli preopinanti che ha combattuta la mia proposta, quasi fosse gravosa. Egli disse che la mia proposta obbligava alla registrazione, rendeva obbligatoria la registrazione per atti che attualmente non vi sono soggetti. Io dirò che egli forse non ha compreso il mio concetto, ed io mi sono espresso male. La mia proposta parla di atti che si presentano, ma non obbliga nessuno a presentare atti.

O si tratta di atti pubblici, o si tratta di atti privati. Se pubblici, debbono essere presentati alla registrazione per necessità. Quindi io voglio che questi atti sieno presentati, ma in carta libera, appunto perchè non si accresca la spesa pei contraenti.

Io non conosco le leggi notarili delle varie provincie d'Italia, ma questo so, che nelle antiche provincie, per esempio, per la copia che si presentava all'insinuazione, il notaio non percepiva alcun onorario, imperocchè questa copia, più che i contraenti, interessava le finanze, e non sarebbe stato giusto farne sopportare la spesa dai contraenti. Se si porrà l'obbligo ai

notai di redigerla gratuitamente; se si acconsentirà di farla in carta libera, io non so veramente in qual modo si aggravino i contribuenti.

Se si tratta poi di atti privati, o questi sono di tal natura che si debbano presentare alla registrazione, ed allora la mia proposta non aggrava, ma rende efficace la legge, e preclude la via alle diverse frodi; o sono atti che la legge non assoggetta alla registrazione, ed allora è evidente che non vi ha obbligo di presentare la copia. La presenteranno soltanto coloro che desiderano, a garanzia dei loro diritti, che gli atti che li riguardino siano conservati negli archivi del ricevitore.

Ma lo scopo principale della mia proposta risponde ad interesse di un elevato ordine pubblico, ed è di stabilire, per la conservazione degli atti contrattuali, quelle garanzie delle quali alcune popolazioni mancano affatto. Imperocchè, checchè si dica, quantunque i diritti di registro abbiano ora carattere e natura di una vera imposta, non è men vero che essi erano, in origine, nè più nè meno che il corrispettivo di un servizio; non è men vero che il registro, più che una macchina fiscale, era un elemento per far osservare la giustizia, per rendere rispettata la santità dei trattati, per ovviare ai litigi ed alle frequentissime contestazioni che sorgevano appunto dalla mancanza, o di un archivio che gli atti pubblici conservasse, o di un libro sul quale fossero registrati.

Pei contratti, o signori, che si fanno dai nostri cittadini all'estero, e massime in quelle parti dell'America dove vi hanno numerose colonie italiane, sapete, o signori, cosa si praticava nelle antiche provincie? Quando gli emigranti, o stipulavano atti in paesi stranieri, e ritornavano in patria, o mandavano alle loro famiglie questi atti, era uso generale che questi atti si portassero in originale od in copia autentica all'ufficio del registro affinchè vi fossero conservati. Come potranno ora garantirsi contro i pericoli di smarrimento o di incendi; come potranno essere sicuri che i loro atti, talvolta importantissimi, non vengano loro, in una data circostanza od eventualità, a mancare?

Col sistema che io vi raccomando, dopo che l'atto fosse stato insinuato, ne toglievano copia, se loro occorreva, ma vivevano sicuri che, a meno che l'archivio dell'insinuazione non fosse in un modo o nell'altro distrutto, avrebbero sempre potuto ricorrervi.

La conservazione degli atti, lo ripeto, o signori, è più che un bisogno, una necessità; è reclamata dai cittadini; non torna loro di aggravio; conferisce alla retta applicazione della legge, rende questa rispettata, fa regnare la giustizia, ed ovvia a molti inconvenienti, a molti guai che dal sistema attuale possono derivare.

Ora vengo a rispondere due parole all'onorevole guardasigilli. Mi spiace di non accettare il suo invito,

e di non potermi mettere seco lui d'accordo. La mia proposta in parte può avere attinenza colla legge del notariato, ma in parte no.

Diffatti, se è buona, può comprendersi nel progetto che discutiamo, qualunque sia la legge del notariato che possa in seguito votarsi. Per ciò che riguarda la scrittura privata ha niente a che fare colla legge del notariato; imperocchè con essa altro non si vuole, che quando un cittadino ha una scrittura privata e che, o per legge deve registrare, o volontariamente vuolsi registrare, debbasi portare al ricevitore o in originale o in copia autentica: se si tratta di atto pubblico in che modo vi è interessato il notaio?

Il notaio è obbligato soltanto a fare la copia per l'ufficio di registro. Nè, quando questa disposizione sia inclusa nella legge di registro, mi pare possa menomamente turbare l'economia della futura legge sul notariato; imperocchè, se la mia proposta è ispirata ad un bisogno d'ordine pubblico, ha pure stretta attinenza, come dimostrai, colle necessità fiscali e d'amministrazione. Onde è che può stare tanto bene un attuale progetto, quanto in quello del notariato; e, ciò essendo, il dilazionarne la discussione e la votazione non presenta, mi pare, vantaggio di sorta.

Se vorrà farsi prevalere il sistema attuale, io fin d'ora dichiaro che, quando discuteremo il bilancio passivo, proporrò la soppressione almeno di una metà degli ispettori del registro; imperocchè mi giova ripetere che non so a che possa servire la verifica delle liquidazioni delle tasse di registro, quando questa verifica debba farsi senza avere sott'occhio i necessari elementi.

Fu un errore quello che si è commesso nel sostituire la semplice registrazione al sistema dell'insinuazione.

Io ben ricordo che già una volta nel Senato del regno il sistema della semplice registrazione fu combattuto dagli uomini i più dotti ed i più competenti in questa materia, e combattuto con tanta efficacia di argomentazioni che non ha potuto trionfare.

Allora che cosa avvenne? Avvenne che qualche alto impiegato dell'amministrazione del registro essendo di opinione opposta, prediligendo il registro piuttosto che l'insinuazione, fece sì che il ministro, usando dei pieni poteri, promulgasse una legge che, non discussa per mancanza di tempo dai due rami del Parlamento, s'informava appunto al sistema della registrazione che si pretendeva il migliore, ma che è difettoso, incongruente, contraddittorio.

Io chiamo l'attenzione della Camera su questo punto, e spero che se si vuole fare una legge di registro, la quale renda, anzichè innalzare troppo la tariffa, che io credo eccessiva e forse vessatoria, sia meglio far sì che la legge sia bene eseguita, e che vi sia un controllo serio, vero, efficace. Col sistema attuale controllo efficace non c'è.

Io proporrei quindi che l'articolo fosse redatto in questi termini:

« Gli atti indicati nell'articolo 1314 del Codice civile, i testamenti e le donazioni che non siano soggette a trascrizione, che si presentano per la registrazione, dovranno essere consegnati all'ufficio del registro in forma d'originale o di copia autentica in carta libera. »

Il resto come sta.

PRESIDENTE. Sia perchè siamo al fine del capitolo che tratta della materia del registro, sia perchè la proposta del deputato Sanguinetti ha sollevato una questione che ha molta analogia colle disposizioni presentate alcuni giorni sono dal deputato Miaervini, sulle quali la Commissione si è riservata di dare il suo avviso, io pregherei il relatore a dire se la Commissione accetta queste disposizioni, o quale è la sua opinione in proposito.

CORSI, relatore. Io mi sono fatto carico di studiare attentamente l'emendamento dell'onorevole Minervini, il quale per le dichiarazioni stesse da lui fatte alla Camera aveva prodotto in me una certa impressione favorevole; l'ho studiato tanto più accuratamente, dacchè è venuta la proposta Sanguinetti, la quale in alcune parti coincideva con quelle contenute nell'emendamento Minervini.

Il risultato dei miei studi, però, mi ha condotto a pregare gli onorevoli proponenti di seguire il consiglio che loro ha dato il ministro di grazia e giustizia, vale a dire di riservare queste proposte al momento in cui sarà presentata e discussa la legge sopra il notariato.

Non vi è dubbio che due grandi bisogni vi sono, ai quali i due proponenti vogliono provvedere.

Uno è di avere un mezzo per la registrazione degli atti in alcune provincie; questo bisogno è molto meno sentito in quelle, dove da antico tempo esistono degli archivi pubblici, che non in altre provincie dove questi archivi o non esistono o hanno delle ingerenze limitate, sicchè col loro mezzo non si può calcolare alla fine di avere la conservazione degli atti privati.

L'altro scopo a cui mirano cotesti emendamenti, che parmi interessino specialmente l'amministrazione, è molto rilevante; consiste nel dare agli ispettori del registro il mezzo di riscontrare l'esattezza delle registrazioni, perchè, a dir vero, io stesso non sono abbastanza persuaso che con una semplice trascrizione, con una formalità dell'ufficiale del registro si possa molto facilmente afferrare il concetto degli atti, visto che ordinariamente le parti assottigliano il loro ingegno per trarre in equivoco, ad effetto di evitare una tassa maggiore, o di poter pagare una tassa di registro minore. Ora, il farne un estratto, e l'indicare precisamente qual è il criterio che risulta dall'atto, non è cosa tanto agevole, ed è questa la parte dell'atto che potrebbe interessare agli ispettori del registro, all'effetto di cono-

scere se il diritto pagato sia stato il diritto giusto; se invece l'ispettore potesse avere sott'occhio l'istromento stesso, potrebbe con maggior facilità accertarsi se la legge è stata rigorosamente osservata.

Di fronte a questi vantaggi però non si può negare che la formazione di queste copie ed il loro deposito all'ufficio del registro presenta delle difficoltà e degli inconvenienti abbastanza gravi; difficoltà per certi atti che devono essere fatti con sollecitudine, difficoltà per i grandi centri dove i notari e procuratori che stendono gli atti debbono stenderne una gran quantità, e non possono talvolta in breve tempo preparare le copie che sarebbero richieste, nel senso di questo emendamento, per consegnarsi all'ufficio; inconvenienti per la spesa alla quale sottopone questo sistema, spesa che sarebbe anche più rilevante quando si ritenesse l'emendamento, dell'onorevole Minervini, il quale vorrebbe che le copie fossero in carta da bollo di centesimi 50, e che lo sarebbe pur sempre quando si consentisse con questo emendamento a dare persino la facoltà di farlo in carta libera, dovendo la copia necessariamente essere autenticata, perchè il notaio vorrebbe farsi pagare per l'autentica, e nessuno vorrebbe costringerlo a farla gratuitamente; quindi in tutti i piccoli contratti nascerebbe una nuova tassa che sorgerebbe appunto da quest'obbligo imposto di rilasciare la copia al registro.

A questi inconvenienti se ne uniscono altri indicati dalla pratica, la quale ha dimostrato che, appunto dove era in vigore un sistema di questa specie, molti contratti di piccola entità non sono stati registrati. Quando fu fatta la proposta della legge attualmente in vigore, nella relazione dell'onorevole Sella, egli si fece carico di informare la Camera come avesse studiata la questione e di render conto dei suoi studi.

Siccome questa parte della relazione è brevissima, io mi permetto di leggerla:

« Il carico di depositare la copia autenticata presso l'ufficio del registro, se era grave per i notari già obbligati a rimettere agli archivi notariali o il doppio originale dei loro atti, come nelle provincie meridionali, o l'originale stesso, trattenendone una copia, come nella Toscana, ovvero una copia per uso esclusivo dell'archivio, come in talune altre provincie del regno; era poi gravosissimo alle parti, quanto agli atti privati, esponendole ad incontrare a questo riguardo una spesa nella maggior parte dei casi superiore della stessa tassa di registro.

« Questa è anzi l'unica ragione per cui innumerevoli atti privati ora non si registrano, tuttochè soggetti obbligatoriamente a questa formalità, e se ne ha una prova convincente nel numero stragrande di tali atti stati testè registrati per effetto delle leggi d'imposta sui fabbricati e di perequazione dell'imposta sui terreni nelle provincie piemontesi, ed a seguito del conceduto generale condono delle relative pene pecuniarie.

« Gli atti registrati sotto l'influenza di quelle disposizioni ascendono a 190,000, e le tasse di registro pagate ammontano a lire 525,000.

« Bene è vero che, mancando negli uffici del registro le copie degli atti registrati, più difficile sarà per riuscire in alcune provincie la revisione delle tassazioni, dovendo essa, quanto agli atti pubblici, farsi esclusivamente presso i notari ed i pubblici funzionari, e non potendo nullamente eseguirsi quanto agli atti privati, meno per quelli che deggono depositarsi presso gli uffici ipotecari o catastali in appoggio delle richieste formalità, o che fossero prodotti in giudizio.

« Malgrado però queste maggiori difficoltà, le quali saranno tuttavia d'assai attenuate quando gli archivi notariali siano ordinati in tutto il regno come lo sono attualmente nelle provincie meridionali e parmensi e nella Toscana, io non esito a pregarvi, o signori, di volere approvare la proposta innovazione, persuaso qual sono che essa darà, come in Francia e nel Belgio, eccellenti risultati rispetto al prodotto delle tasse. D'altronde poi io non saprei veramente in qual modo estendere, senza di essa, l'obbligo della registrazione a tutti i contratti scritti; come non saprei senza l'accennata estensione procurare al nazionale erario un reale e positivo compenso delle diminuzioni nella misura delle tasse che sono così altamente e così universalmente reclamate. »

Il ministro adunque faceva rilevare come nell'occasione in cui si fece il condono delle tasse per ottenere la registrazione degli atti di trapasso di proprietà nelle provincie piemontesi, il numero degli atti per piccole tasse che si era presentato era stragrande. Egli ritiene che la ragione principale, per la quale non erano registrati, fosse appunto la necessità di rilasciare la copia all'ufficio di registro, la qual copia diventava tanto più grave in quanto che in questo trapasso di proprietà immobiliari vi è quasi sempre da fare qualche atto anche all'ufficio delle ipoteche; quindi, copia autentica del notaro, copie per le parti, copia per l'ufficio di registro, copia per la trascrizione o iscrizione d'ipoteca, copia per il registro. Vedono gli onorevoli Minervini e Sanguineti che le parti rimarrebbero immensamente gravate da questo numero di copie, da questa quantità di carta bollata che sarebbe necessaria, dalle spese tante volte ripetute delle vidimazioni notarili.

Io credo pertanto per questa parte savissimo il consiglio del ministro di grazia e giustizia, di riservare, cioè, questa questione alla discussione della legge sul notariato. Sarà allora che noi probabilmente estenderemo il sistema degli archivi anche a quelle provincie nelle quali non esistono; almeno quanto a me che ne conosco l'utilità, faccio voti, perchè la Camera venga in codesto concetto; e sarà allora opportuno di vedere se diverrà necessario, di fronte all'istituzione degli archivi, che anche gli atti privati debbano essere in copia presso l'ufficio del registro, e se questa formalità

possa istituirsi; e quando la formalità sia necessaria, con qual temperamento si possa procedere onde le parti non siano tanto gravate dalle spese notarili della ricognizione delle firme.

L'emendamento dell'onorevole Minervini ha un'altra parte. Egli propone inoltre che le scritture private non siano vidimate dal notaio finchè non siano registrate. Questa disposizione, a parer mio, è di moltissima gravità, ed io non credo di poterla accettare. Prima di tutto io ne capisco poco il modo di esecuzione. Il notaio deve vidimare le firme nell'atto che si stipula il contratto. (*Segni negativi del deputato Minervini*) Ma allora per poter seguitare l'ordine di idee dell'onorevole Minervini, bisognerebbe che i contratti si andassero a stipulare nell'ufficio del registro, onde fosse contemporanea la firma da apporsi all'atto e la registrazione, e perchè il notaio potesse dopo vidimare la firma. Questa difficoltà materiale mostra abbastanza come in questa parte la proposta non possa essere accolta.

Un'altra ne fa l'onorevole Minervini nel suo emendamento, ed è quella di sottoporre il notaio alla solidarietà pel pagamento delle tasse di registro. Anche questo mi sembra eccessivo. L'obbligo della registrazione sta alle parti. Il notaro non ha alcun interesse nel contratto; egli non è chiamato che come ufficiale a stipularlo. Sarebbe come se si tenesse responsabile anche il copista, il quale non ha che un'opera tutta manuale nel contratto. Il notaio ha certi obblighi speciali impostigli dalla legge per compiere certe disposizioni relative al registro, e queste credo che siano già un carico sufficiente per non dovergliene aggiungere degli altri. Quindi anche per l'esorbitanza di questa disposizione, io non potrei accettarla.

PRESIDENTE. Ella adunque propone che questa disposizione sia rinviata alla legge sul notariato?

CORSI, relatore. La Commissione non fa che pregare i proponenti di ritirarla per ora; e, dove essi insistessero, la Commissione la rigetta senza opporsi a riprenderla in esame quando si tratterà di quell'altra legge.

PRESIDENTE. Chiedo ora all'onorevole Minervini se intenda di aderire a questa proposta sospensiva.

MINGHETTI. Domando la parola.

MINERVINI. Se la mia proposta potesse trovar luogo nella legge sul notariato, io mi metterei ben volentieri d'accordo col relatore della Commissione; ma poichè vedo che è impossibile che della mia proposta si venga a trattare in quella legge, sono dolente di non poter annuire al desiderio da lui espresso.

Forse sarà perchè io non mi sia spiegato abbastanza bene, ma fatto è che la mia proposta è stata combattuta per tutto quello che in essa non v'è nè ci poteva essere. L'onorevole Corsi mi perdoni, ma egli si è lasciato trascinare da quanto esisteva prima in taluna poca parte d'Italia, e che non ha niente di co;

mune con quello che da me si propone. Dovunque c'è stata la così detta insinuazione, ma prima che fossero le leggi di registro e bollo, nella maggior parte d'Italia, come nella Francia, in luogo della insinuazione stava il registro. Ed argomentare dalla spesa della copia autentica richiesta per la insinuazione una volta, ed in talun paese, ora che della insinuazione tiene luogo il registro, non mi pare calzante. La mia proposta è così semplice, l'onere che essa porta è così piccolo, che non c'è tutto quel male che paventava l'onorevole Corsi.

Che cosa è la mia proposta? E qui io invoco l'attenzione del commissario regio, perchè questa mia proposta darà all'erario sicuramente 4 milioni, non è di aggravio, e garantisce le parti. Quanto agli atti autentici, io diceva che la copia si deposita in carta libera nell'archivio notarile, e potrebbesi farla in carta da cinquanta centesimi, e si avrebbe un considerevole introito. Però non è degli autentici, ma dei privati atti che si occupa la mia proposta.

La questione del mio emendamento è che sta scritto nel Codice civile che la parte, la quale vuol aver copia di un atto privato a cui abbia interesse, deve far citare l'altra parte dinanzi al presidente del tribunale civile, il quale farà l'ordinanza, perchè il ricevitore del registro rilasci la copia.

Dunque suppone il Codice civile l'esistenza della copia depositata presso il registro; ma nelle nostre nuove leggi di registro manca l'obbligo di rilasciarsi la copia degli atti privati, che pure è obbligo che stava nelle precedenti leggi in vari Stati d'Italia ed in quello della Francia: dunque vuolsi riparare a cotesta omissione esistente nella nostra legge, onde coordinarla alle disposizioni del Codice civile.

A che si riduce dunque la mia proposta? Si riduce a ciò: chiunque debba portare o porti a registro la carta privata, debba presentare al registro l'originale, sia autenticato o non autenticato, e la copia in carta di cinquanta centesimi, sottoscritta dal richiedente la registrazione, e da rimanere presso l'ufficio di registrazione per trasmettersi all'archivio della direzione di registro.

E qui prego l'onorevole Corsi ad osservare che nella legge napoletana e siciliana, come in quella di Francia, si dice che colui che porta al registro la carta sotto forma privata, dovesse portare anche una copia collazionata; che il registratore non fa altro che vedere se la copia concorda coll'originale e quindi manda la copia alla direzione, la quale, avendo la tenuta del repertorio nel suo archivio, può in quello conservare le dette copie.

Se questo si facesse, allora trovereste che quello che il Codice civile prevede per l'esecuzione delle carte private sarebbe una cosa possibile, mentre ora non può attuarsi se la disposizione del Codice rimane lettera morta.

Nessun diritto di autentica io impongo per codesta copia, come è sembrato all'onorevole Corsi: non me lo sono sognato: io propongo che questa copia si dichiarasse conforme all'originale dal richiedente la registrazione, firmandola, e venendo ciò verificato dal ricevitore che registra e che ritiene la copia rendendo l'originale registrato.

Dunque non sta quello che l'onorevole Corsi credeva, cioè che si volesse obbligare la parte a rilasciare la copia autentica per il registro.

Questo per quanto si riferisce alla prima parte della mia proposta.

La seconda parte poi era ed è cotanto chiara, da dover supporre, per sentirla combattuta, che io l'avessi forse oscuramente spiegata.

Voi avete detto, osservava l'onorevole Corsi, che la parte deve pagare una tassa sull'autentica che il notaio appone alle firme. Ma i contratti privati si fanno dalle parti senza il notaio, si fanno alla presenza di due testimoni: e voi avete proposto che fossero soggetti a registro prima dell'autentica delle firme.

Io non so comprendere come si possa permettere che si autentichi l'atto privato senza registrarlo, e che l'autentica gli desse fede, tuttochè non pagato il registro impunemente. Quando voi dite alla parte: io vi permetto di fare autenticare la firma, ma l'autentica, senza che l'atto sia registrato, non opererà l'autenticità, e la carta rimane privata, cioè da non far fede piena come quella autenticata, non comprendo che danno od inconveniente vi possa essere.

Nel Napolitano ed in altri paesi d'Italia, del pari che nella Francia, le leggi di registro che colà funzionarono ben mezzo secolo, ed in Francia funzionano ancora, prescrivevano non potersi autenticare l'atto privato se non registrato.

Ed in vero, permettere che un atto sia autenticato mentre quando il notaio l'autentica è in contravvenzione alla legge, mi pare enorme spensieratezza, ed enormissima quando andate creando penalità per impedire le frodi.

Dunque, o voi volete far registrare l'atto, ed allora dovete accettare la mia proposta; se poi volete che si possa esigere il diritto d'autentica dal notaio e che l'atto si sottragga al registro, allora non avete che a respingere la proposta stessa. Vi prego a considerare che questa proposta io ve l'ho fatta, non solamente per mia iniziativa, ma per consiglio di persone competentissime, le quali mi hanno detto: ma come non vi salta agli occhi che quando il registro delle carte private non si richiede a pena di non valere l'autentica che se ne richiedesse, e senza che il notaio sia chiamato a vedere se l'atto fosse registrato oppur no, voi avrete atti privati a cui accordate l'equiparazione agli atti autentici, mentre si sottraggono alla tassa di registro e di bollo? E se con questa legge imponete una tassa per l'autentica da incassarsi dal notaio per ver-

sarla all'erario, come concepire che il notaio autentichi ed esiga questa tassa, mentre l'atto può rimanere in contravvenzione alle leggi di registro e di bollo?

E credete voi che, a schivare codesto assurdo, dovesse aspettarsi la legge sul notariato? Io non lo penso.

Diceva l'onorevole Corsi esorbitante l'onere da me proposto; io non lo credo: ed in vero, per la carta privata, voi potete avere, senza redigere istrumento pubblico, l'autenticità, permessa dalla legge, ed ora tassata con l'attuale proposta, non mia, ma della Commissione: io altro non propongo che il rilascio della copia in carta di centesimi 50. Credo che acquistare la data certa, il ricercare, in caso' di smarrimento o di occultazione, il contenuto dell'atto privato, non aggravi la parte e d'altro canto renda impossibili le frodi alle tasse di bollo e di registro. Garantire il pagamento delle tasse, garantire i diritti delle parti e mettere il Codice civile in armonia con le leggi di registro, ed avere un piccolo onere e un cospicuo introito, è cosa da pensarci. Che se la copia in carta di centesimi 50 faccia tanta impressione all'onorevole Corsi, la si faccia in carta libera: non sarò io che la pretenderò in carta da bollo, quando il Governo e la Commissione rinunziano a codesto introito.

Ad ogni modo io dichiaro che voi, non accettando la mia proposta, perdete quattro milioni almeno della carta da bollo della copia e poi il doppio se la carta occorrente fosse di due fogli: e voi non dovrete spregiare una così bella entrata, mentre tante delle nostre misure prese assieme non raggiungono questa cifra, e voi l'avreste col minimo onere, senza vincolare la libertà del cittadino, e andar pescando penalità del genere di quelle discusse fino ad ora.

Un'ultima risposta alle osservazioni dell'onorevole Corsi; mi pareva che egli mi dicesse: ma il notaio che ci entra nell'atto privato? Io domando perdono all'onorevole Corsi; se egli avesse compresa la mia proposta non ne avrebbe ricavata questa sintesi senza uscire dai dati da me posti in analisi. Io ho proposto: il notaio, come dice la legge francese, come anche diceva la legge napoletana, non potrà autenticare le firme senza registrarsi l'atto, e quando le autenticasse senza l'adempimento alla tassa di registro, voi allora farete pagare la multa solidariamente al notaio il quale avrebbe, come di legge, il regresso contro i trasgressori della legge.

Il notaio è un pubblico funzionario, e quando la legge gli permettesse di autenticare le firme dell'atto privato, ma a condizione che dovesse fare adempire alla tassa dovuta, ed egli procedesse ad autenticare, lasciando l'atto non registrato in mano della parte, quale esorbitanza trovereste nella solidarietà impostagli alla soddisfazione della tassa a cui l'atto sarebbe sottratto, guadagnando l'autenticità?

Quindi prego che la mia proposta sia accolta per

tutte queste ragioni, e credo lo meriti per la sua intrinseca giustizia e per l'utilità delle finanze, e per la garanzia delle tasse e dei diritti dei contraenti.

Quando si credesse diversamente, siccome io ho la coscienza che la proposta stesse per ogni verso, e credo sia un debito di propugnarla, pregherei la Camera di porla a partito. E, qualora nella sua saviezza e prudenza la Camera l'avrà rigettata, starò con la coscienza sicura di aver soccorso la finanza e di aver offerto una garanzia alle parti ed all'osservanza delle leggi di registro e di bollo, senza le penalità, ma con la logica previdenza governativa.

FINALI, *commissario regio*. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Corsi, se l'onorevole Minervini non avesse ripigliato la parola, io mi sarei astenuto dal pigliar parte alla discussione, perchè nulla avrei avuto da aggiungere alle osservazioni dell'onorevole Corsi; ma, insistendo...

MINGHETTI. Domando la parola.

FINALI, *commissario regio*... l'onorevole Minervini nella sua proposta, debbo dichiarare che sulla prima parte del suo emendamento, consono all'emendamento dell'onorevole Sanguinetti, io mi sono fatto premura d'interrogare gl'impiegati dell'amministrazione del demanio e delle tasse, che più s'attendono dell'efficacia pratica di certe disposizioni che noi scriviamo nelle nostre leggi; tanto più che anche in questi ultimi giorni, da diverse parti della Camera, ho sentito ripetere che quando facciamo le leggi dobbiamo aver riguardo ai risultati pratici delle leggi stesse. Or bene, concordemente, gl'impiegati di finanza i più competenti, i quali sono stati da me interrogati, mi hanno risposto che lo stabilire il principio che si debba presentare al ricevitore del registro anche la copia dell'atto privato avrebbe avuto per effetto indubitato di diminuire d'assai la quantità degli atti che si portano al registro, vale a dire che si sarebbe pòrta una nuova occasione alla violazione della legge.

Chiesi poi quale sarebbe veramente stato quest'effetto rispetto al numero degli atti; e da un funzionario, che è competentissimo ed espertissimo in questa materia, mi fu risposto: voi non esagerate calcolando che una disposizione di legge simile vi allontanerebbe dall'ufficio di registro due terzi degli atti che ora ci vanno.

Quando io mi rivolgo agl'impiegati dell'amministrazione, e che i più pratici e i più esperti mi rispondono così, veramente io sarei molto imprudente se non temessi che l'apparenza della proposta contenuta nell'emendamento dell'onorevole Sanguinetti e dell'onorevole Minervini sia fallace.

L'onorevole relatore della Commissione ha già egregiamente esposto che nel Belgio ed in Francia un sistema simile a quello che abbiamo nel decreto legislativo del 1866 fa ottima prova; e l'onorevole Sella, il quale non è conosciuto per molta tenerezza nel volere

alleviare le tasse in generale e le formalità della procedura della registrazione in ispecie, era costretto a proporre quell'innovazione pei motivi che sono svolti nella relazione presentata alla Camera nel 1865, un brano della quale è stato letto dall'onorevole Corsi.

Quanto all'ultima parte dell'emendamento dell'onorevole Minervini, non ho potuto rendermene capace, neanche dopo le ultime sue spiegazioni. Il notaio, secondo l'articolo 1323 del Codice civile, non può autenticare la sottoscrizione quando le firme non sieno apposte alla presenza sua. Ora domando come possa presentarsi al notaio per l'autenticazione delle firme un atto ch'è già stato registrato; il che val quanto dire che sia già stato in precedenza firmato dalle parti. Se l'atto è stato registrato, è indizio che le firme c'erano. Se l'onorevole Minervini mette innanzi una fattispecie colla quale mi dimostri la possibilità che si porti ad autenticare al notaio la firma d'un atto registrato, allora potrò annuire alla sua proposta.

Quanto all'ultima parte della proposta Minervini, prescindendo dalla maggior gravanza che colla medesima s'imporrebbe, come ha rilevato egregiamente l'onorevole relatore, farò osservare ch'egli parla d'una responsabilità del notaio, che in nessun caso potrebbe rimandare gli atti privati, perchè i notai non sono responsabili che di atti pubblici. Per queste ragioni pregherei l'onorevole Minervini di ritirare il suo emendamento; e, dato il caso che vi persista, pregherei la Camera a volerlo respingere.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini intende riservare la sua proposta alla legge sul notariato?

MINERVINI. Io farò quest'osservazione all'onorevole commissario regio: quell'assurdo ch'egli vedeva io non lo vedo, se stesse e dovesse essere corretto in occasione della legge sul notariato; ma non lo attribuisca a me. Io vi citava la legge del registro della Francia e del Belgio, ove avvi l'obbligo della copia, ed il notaio deve autenticare quando l'atto è registrato. Da noi avvi questa novità che non è nel Codice precedente; ma parmi che il regolamento notarile permetti l'autentica anche dopo la firma dell'atto, e non ci sarebbe quindi l'inconveniente.

Per questa considerazione soltanto, senza recedere dalle altre mie osservazioni, io mi riservo di riproporre questo mio emendamento in altra forma, ed in ogni caso ad occasione della legge sul notariato. E prego l'onorevole ministro guardasigilli, il quale, come me, sa che gli atti privati con rilascio delle copie in carta da bollo si registravano nel Napoletano, e che l'autentica era inibita sull'atto non registrato, lo prego, dico, a volere prendere in serio esame la proposta, la quale ha con cinquant'anni di esperienza fatta ottima prova nel Napoletano e la fa attualmente ancora in Francia.

Spero che la mia proposta possa, modificata, venire

accettata in questa discussione, e qualora ciò non riuscisse, assentirei al rinvio della stessa all'occasione in cui fosse discussa la legge sul notariato.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Se l'onorevole Minervini avesse acceduto a quello che io ho detto fin da principio, cioè di rimandare quest'emendamento alla legge sul notariato, avrebbe potuto persuadersi che in questa legge si contiene un articolo il quale presso a poco porta a quanto egli domanda; non ha voluto farlo, e vede che noi abbiamo perduto molto tempo.

PRESIDENTE. Ora domanderò all'onorevole Sanguinetti se egli pure intenda...

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Chieggo se l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Si passa ora al secondo capitolo. Ma essendo l'ora già tarda...

MINGHETTI. Perdoni, io aveva chiesta la parola.

PRESIDENTE. È vero. Io credeva ch'ella, non avendo insistito, dopo visto l'andamento della discussione, vi avesse rinunciato. Ha facoltà di parlare.

MINGHETTI. Io volevo dimostrare che nelle idee propugnate dall'onorevole Sanguinetti e dall'onorevole Minervini avvi una parte giustissima, e che ciò che fu risposto dall'onorevole commissario regio e dall'onorevole relatore non basta a risolvere il quesito; ma, non avendo potuto avere la parola prima che la questione fosse esaurita...

PRESIDENTE. Mi perdoni, la questione è riservata. Mi rincresce però non averle data la parola in tempo opportuno.

Voci. Parli! parli!

MINGHETTI. Dirò pochissime parole. Tutti riconoscono che nello stato presente vi è un grave inconveniente, cioè a dire, non è costituito un archivio circondariale o provinciale, ove debbasi depositare una copia degli atti pubblici. Questo difetto mi sembra riconosciuto da tutti, ma si risponde che la propria sede di un acconcio provvedimento è quando verrà in discussione la legge sul notariato.

Io potrei acconciarmi a questo indugio; nondimeno mi sembrano esistere tali rapporti tra questa legge ed il provvedimento che si chiede da trovare luogo ad introdurlo. Per verità, quando abbiamo messo la ritenuta sulle cedole della rendita pubblica, nella legge del macinato, questi scrupoli non sono molto opportuni.

Ma io trovo un altro argomento pel quale la invocata disposizione può congiungersi a questa legge, ed è l'interesse della finanza, potendosi adottare la pratica che, se non erro, era in uso presso alcuni Stati italiani, che sia in carta bollata anche la copia la quale deve essere depositata agli archivi. Quante volte, dico,

questa copia dovesse essere in carta bollata, ecco che la disposizione utilissima alla conservazione degli atti pubblici si riannoderebbe all'odierna legge.

Resterebbe un'altra questione, cioè se debba depositarsi copia anche degli atti privati che si registrano. Io non entro in questa materia, della quale particolarmente ha parlato il commissario regio; ma almeno per gli atti pubblici, pei rogiti, io credo che l'esempio di ciò che si faceva in alcune parti d'Italia prima della costituzione del regno fossè da imitarsi, imperocchè consegue lo scopo di rassicurare che si conservino tali copie fuori dell'officina notarile, e produce nello stesso tempo un sensibile vantaggio per l'erario.

Quindi io voleva limitarmi a raccomandare alla Commissione di studiare se ci fosse modo, sotto questo punto di vista, di formulare un articolo efficace a tal uopo.

FINALI, commissario regio. Le osservazioni che io aveva l'onore di fare, riguardavano appunto soltanto le copie degli atti privati che si portano alla registrazione; perchè, in quanto agli atti pubblici, non sono alieno dal riconoscere la convenienza di ripristinare l'obbligo della presentazione di una copia da rimanere negli atti d'archivio, che vigeva in alcuni degli antichi Stati d'Italia, e specialmente nelle provincie esponentificie, sotto il nome di *copia per l'archivio*, ed in quelle del regno di Sardegna, sotto il nome di *copia per l'insinuazione*. Ma si è creduto poi che questa disposizione non riguardi tanto un interesse finanziario, quanto una necessità d'ordine pubblico per garantire ed assicurare la religiosa conservazione degli atti e documenti, e che si possa quindi fare a meno di mettere questa disposizione nel progetto che discutiamo, riserbandola alla legge sul notariato.

MINGHETTI. Io prendo atto delle dichiarazioni del commissario regio, e mi maraviglio solo che quando questo provvedimento di tanta utilità, e che l'amministrazione stessa riconosce necessario, si può congiungere ad un profitto sicuro per le finanze, non s'introduca in questa stessa legge, colla clausola che sia pre-

sentata la copia degli atti pubblici in carta bollata, come era in uso in alcune provincie.

PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti è sempre in tempo di presentare un apposito articolo, quando lo creda opportuno.

MINGHETTI. Io ho voluto solo fare un'osservazione, non essendo ora in grado di proporre l'articolo.

FINALI, commissario regio. Io domanderei che la questione fosse rinviata a domani, per aver agio di studiare un articolo, il quale contempra anche la copia degli atti pubblici.

MINGHETTI. Io aderisco volentieri.

PRESIDENTE. Si metteranno dunque d'accordo tra loro. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo.

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Disposizioni relative alla caccia;
- 3° Unificazione delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;
- 4° Estensione alle provincie venete e mantovana della tassa sui passaporti e sulle vidimazioni e legalizzazioni;
- 5° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane;
- 6° Costituzione del sindacato de' mediatori presso le Camere di commercio;
- 7° Approvazione della convenzione col municipio di Comacchio relativa al possesso e all'amministrazione di quelle valli ritornate al comune;
- 8° Ordinamento del servizio semaforico lungo i litorali.